

COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO DI IMPRESE MERCANTILI, INDUSTRIALI E DI SERVIZI

Documento N. 12 della Commissione per la Statuizione dei Principi Contabili

Edizione aggiornata del documento n. 2 del 1977

SOMMARIO: SCOPO E CONTENUTO DEL DOCUMENTO. — COMPOSIZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO DI IMPRESE MERCANTILI, INDUSTRIALI E DI SERVIZI. - Composizione del bilancio d'esercizio secondo la legislazione italiana. - Composizione del bilancio d'esercizio secondo corretti principi contabili. SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE. - Schema di stato patrimoniale secondo la legislazione civilistica. - Considerazioni di carattere generale. - Schema di stato patrimoniale secondo corretti principi contabili. - Finalità dello stato patrimoniale. - Forma ed elementi strutturali. - Conclusioni. - Attività e passività a breve termine. - Conti ed operazioni con consociate. SCHEMA DI CONTO ECONOMICO. - Schema di conto economico secondo la legislazione civilistica. - Considerazioni di carattere generale. - Schema di conto economico secondo corretti principi contabili. - Finalità del conto economico. - Forma ed elementi strutturali. - Commento allo schema di conto economico civilistico sulla base di corretti principi contabili. - Conclusioni. NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO. - Informativa richiesta dalla normativa civilistica. - Informativa richiesta da corretti principi contabili. - Conclusioni. SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO. - Normativa civilistica. - Rendiconto finanziario secondo i corretti principi contabili. - Finalità del rendiconto finanziario. - I concetti di risorse finanziarie ai fini del rendiconto finanziario. - Forma e contenuto del rendiconto finanziario. - Parte generale. - Il rendiconto finanziario in termini di variazioni di capitale circolante netto. - Alcuni chiarimenti e problemi applicativi. - Il rendiconto finanziario in termini di liquidità. - Rendiconto finanziario che espone le variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria in termini di liquidità. - Rendiconto finanziario che espone flussi di liquidità. - Conclusioni. ALLEGATI.

SCOPO E CONTENUTO DEL DOCUMENTO

Con il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è stata data attuazione alle Direttive CEE n. 78/660 e n. 83/349 in materia societaria relative rispettivamente al bilancio d'esercizio ed al bilancio consolidato.

La composizione e gli schemi dei prospetti che costituiscono il bilancio

d'esercizio della generalità delle imprese (fatta esclusione dei bilanci per i quali esiste una specifica normativa come per le imprese assicurative, bancarie, di pubblici servizi, editrici, di intermediazione finanziaria, ecc.) sono stati riesaminati in questo documento

nelle loro linee essenziali alla luce del detto decreto¹.

¹ Dal contenuto di questo documento emerge che non si rende più necessario predisporre i prospetti di riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico previsti dal Documento Principi Contabili n° 2 - Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili e industriali del gennaio 1977. Tuttavia tali prospetti di riclassificazione potranno essere utilizzati dalle imprese in tutti i casi in cui esse ne intravedano l'utilità.

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO DI IMPRESE MERCANTILI, INDUSTRIALI E DI SERVIZI

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO SECONDO LA LEGISLAZIONE ITALIANA

A) L'art. 2423 del Codice Civile stabilisce che “ gli amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa ”; l'art. 2428 stabilisce che “ il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione ”.

B) Gli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile stabiliscono rispettivamente lo schema obbligatorio dello stato patrimoniale e del conto economico; l'art. 2427 del Codice Civile stabilisce il contenuto della nota integrativa ²; l'art. 2428 del Codice Civile fissa il contenuto minimo della relazione sulla gestione redatta dagli amministratori ³.

² Vi sono, però, informazioni richieste anche da altri articoli (si veda sezione relativa alla nota integrativa in questo documento).

³ Si ricorda che l'art. 2429 del Codice Civile stabilisce che i sindaci devono redigere una relazione sul bilancio d'esercizio con le proposte in ordine alla sua approvazione (regola che deve essere rispettata anche dalle società a responsabilità limitata nella fattispecie previste dall'art. 2488 Cod. Civ.). Si ricorda infine che per le società con azioni quotate in Borsa: a) gli amministratori devono predisporre, alla fine del primo semestre, una relazione sull'andamento della gestione redatta secondo i criteri e gli obblighi di pubblicità stabiliti dalla Consob (art. 2428, 3° comma Cod. Civ.); b) una società di revisione deve redigere la

C) L'art. 2435-*bis* del Codice Civile concede la facoltà di redazione del bilancio in forma abbreviata alle società che non abbiano superato certi limiti dimensionali e operativi specificamente indicati per un certo periodo di tempo.

D) Le società a responsabilità limitata e le società in accomandita per azioni devono seguire per la stesura del bilancio le norme previste per le società per azioni.

E) Gli imprenditori debbono redigere l'inventario, il quale si chiude con lo stato patrimoniale ed il conto economico ⁴. Inoltre, è stabilito dalla legge che nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per le società per azioni in quanto applicabili.

F) Per le società di persone, ferma l'applicazione della normativa riguardante l'imprenditore (artt. 2302 e 2315 Cod. Civ.), si fa richiamo, volta a volta, al rendiconto (art. 2262, cui rinvia per le società in nome collettivo l'art. 2293, a sua volta richiamato per le società in accomandita semplice dall'art. 2315)

relazione di certificazione al bilancio di esercizio (art. 1, 1° comma, d.p.r. 136/75).

⁴ L'art. 2217 del Codice Civile riporta ancora la vecchia terminologia di “ bilancio ” per lo stato patrimoniale e di “ conto dei profitti e delle perdite ” per il conto economico.

e al “ bilancio regolarmente approvato ” (art. 2320 Cod. Civ.). È auspicabile che dette società si uniformino per la redazione dei documenti contabili richiamati agli schemi desumibili dalle norme previste per le società per azioni, con le semplificazioni previste dall'art. 2435-bis del Codice Civile.

Da quanto detto in precedenza secondo l'attuale legislazione civilistica il bilancio d'esercizio della generalità delle imprese è composto dai seguenti documenti:

- a) stato patrimoniale;
- b) conto economico;
- c) nota integrativa.

Questi tre documenti costituiscono un insieme unitario e inscindibile. Il bilancio d'esercizio delle società di capitale deve altresì essere corredato dalla relazione sulla gestione da redigersi a cura degli amministratori.

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO SECONDO CORRETTI PRINCIPI CONTABILI

Il bilancio d'esercizio redatto secondo corretti principi contabili costituisce un insieme unitario ed organico di documenti e deve essere composto da: 1) stato patrimoniale, redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2424 del Codice Civile, integrato dall'art. 2423-ter del Codice Civile;

2) conto economico, redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del Codice Civile, integrato dall'art. 2423-ter del Codice Civile;

3) nota integrativa, contenente tutte le informazioni previste dall'art. 2427 del Codice Civile e dagli altri articoli che rinviano allo stesso. Nella nota integrativa devono essere

effettuati i rinvii alla relazione di gestione necessari per specifici argomenti; e devono essere fornite tutte le informazioni complementari indispensabili per la chiara redazione e la veritiera e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Pertanto, i singoli documenti relativi alle poste di bilancio richiameranno le informazioni richieste dalla legge e quelle complementari eventualmente necessarie. Tra le informazioni che devono essere fornite nella nota integrativa vi sono quelle riguardanti:

a) le variazioni avvenute nei conti di patrimonio netto;

b) le variazioni avvenute nella situazione patrimoniale e finanziaria, cioè nei componenti attivi e passivi del patrimonio aziendale, espone in modo da evidenziare le fonti di finanziamento e i relativi impieghi.

La presentazione nella nota integrativa delle variazioni avvenute nell'esercizio nelle voci di patrimonio netto è indispensabile. La presentazione delle predette variazioni nella forma di prospetto è da ritenersi particolarmente utile per il raggiungimento della chiarezza nella redazione e per la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

La presentazione nella nota integrativa, nella forma di prospetto, del rendiconto finanziario che espone le variazioni nei componenti attivi e passivi del patrimonio aziendale avvenute nell'esercizio, in modo da riassumere le fonti di finanziamento ed i relativi impieghi, è di particolare importanza in considerazione della rilevanza delle informazioni fornite. Tale prospetto consente di riassumere le informazioni già richieste dalla vigente legislazione in modo sintetico ma organico ed atto a

fornire informazioni di natura finanziaria altrimenti non ottenibili dallo stato patrimoniale e dal conto economico.

Sebbene la sua mancata presentazione non venga considerata, in via generale, allo stato attuale, come violazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, tale mancanza, tuttavia, in considerazione della rilevanza delle informazioni di carattere finanziario fornite e della sua diffusione sia su base nazionale che internazionale si assume limitata soltanto alle aziende amministrativamente meno dotate, a causa delle minori dimensioni.

Tenuto presente quanto premesso relativamente alla composizione del bilancio d'esercizio secondo la legislazione vigente, si ritiene che esista una sostanziale coerenza tra la composizione del bilancio prevista dalla legislazione e quella ritenuta valida dai principi

contabili enunciati nel documento relativo a " Bilancio d'esercizio - Finalità e Postulati " per la veritiera e corretta esposizione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio, sempreché siano rispettate le specifiche precisazioni suindicate.

Per quanto concerne gli schemi che compongono il bilancio d'esercizio e la loro attitudine ad assicurare una redazione chiara del bilancio ed una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico si fa riferimento alle successive sezioni di questo documento.

La nuova stesura dell'art. 2426 del Codice Civile ha significativamente modificato i criteri di valutazione di alcune poste del bilancio. Detti criteri verranno compiutamente analizzati nei successivi documenti pertinenti a ciascuna voce di bilancio.

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE SECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

L'art. 2424 del Codice Civile prescrive lo schema ed il contenuto obbligatori dello stato patrimoniale.

Qui di seguito viene riportato, rispettando le suddivisioni e la numerazione della legge, lo schema di stato patrimoniale da redigersi secondo i dettami dell'art. 2424.

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni:

I. *Immobilizzazioni immateriali:*

1) costi di impianto e di ampliamento;

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;

5) avviamento;

6) immobilizzazioni in corso e acconti;

7) altre.

Totale.

II. Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati;

2) impianti e macchinario;

3) attrezzature industriali e commerciali;

4) altri beni;

5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale.

III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate;

b) imprese collegate;

c) altre imprese;

2) crediti:

a) verso imprese controllate;

b) verso imprese collegate;

c) verso controllanti;

d) verso altri;

3) altri titoli;

4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.

Totale.

Totale immobilizzazioni (B).

C) Attivo circolante:

I. Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo;

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

3) lavori in corso su ordinazione;

4) prodotti finiti e merci;

5) acconti.

Totale.

II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) verso clienti;

2) verso imprese controllate;

3) verso imprese collegate;

4) verso controllanti;

5) verso altri.

Totale.

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate;

2) partecipazioni in imprese collegate;

3) altre partecipazioni;

4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo;

5) altri titoli.

Totale.

IV. Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali;

2) assegni;

3) danaro e valori in cassa.

Totale.

Totale attivo circolante (C).

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.

Passivo

A) Patrimonio netto:

I - Capitale

II - Riserva da sopraprezzo delle azioni

III - Riserve di rivalutazione

IV - Riserva legale

V - Riserva per azioni proprie in portafoglio

VI - Riserve statutarie

VII - Altre riserve, distintamente indicate

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

2) per imposte;

3) altri.

Totale.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) obbligazioni;

2) obbligazioni convertibili;

3) debiti verso banche;

4) debiti verso altri finanziatori;

5) acconti;

6) debiti verso fornitori;

7) debiti rappresentati da titoli di credito;

8) debiti verso imprese controllate;

9) debiti verso imprese collegate;

10) debiti verso controllanti;

11) debiti tributari;

12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

13) altri debiti.

Totale.

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.

Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.

(IV Direttiva, artt. 9, 13 e 14).

Considerazioni di carattere generale

Si ritiene di evidenziare in proposito quanto segue:

a) Il legislatore italiano tra i due schemi previsti dagli artt. 9 e 10 della IV Direttiva CEE ha scelto quello a sezioni contrapposte, perché, come risulta dalla Relazione Ministeriale, "quello in forma scalare è sembrato presentare vantaggi informativi modesti, tali da non giustificare l'innovazione".

b) Il legislatore nell'art. 2424 del Codice Civile prescrive uno schema obbligatorio⁵ analitico e redatto in

⁵ A differenza della normativa previgente in cui era fissato solo un contenuto minimo obbligatorio.

⁶ Il significato di "obbligatorio" non deve essere inteso in modo eccessivamente rigido. La

modo tale da evidenziare aggregati parziali. Lo schema previsto dal legislatore italiano presenta una maggiore analiticità rispetto a quello previsto dalla Direttiva, sia per tener conto delle peculiarità del sistema giuridico italiano (p.e. voce C del passivo, cioè trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato), sia per conservare qualche distinzione di voce già esistente (p.e. voci B, I 3 e 4 dell'attivo).

c) L'attivo è suddiviso in 4 classi principali, evidenziate da lettere maiuscole. Le classi sono le seguenti: A - Crediti verso soci, B - Immobilizzazioni, C - Attivo circolante, D - Ratei e risconti. La classificazione non è effettuata sulla base del criterio finanziario (cioè sulla base del periodo di tempo entro il quale le attività si trasformeranno in liquidità, convenzionalmente rappresentato dall'anno, bensì sulla base del ruolo svolto dalle diverse attività nell'ambito dell'ordinaria gestione aziendale. In sostanza, la classificazione dei valori patrimoniali attivi si fonda sul criterio della "destinazione" degli stessi rispetto all'attività ordinaria. Inoltre, il legislatore richiede la separata indicazione: dei crediti considerati tra le immobilizzazioni finanziarie (cioè di origine finanziaria) i cui importi sono esigibili entro l'esercizio successivo (si veda voce B, III, 2 dell'attivo); e dei crediti ricompresi nell'attivo circolante (cioè di origine

commerciale) i cui importi sono esigibili oltre l'esercizio successivo (si veda voce C, II dell'attivo). In questo modo lo schema in esame fornisce, benché in modo frazionato e senza un riepilogo, alcune informazioni di natura finanziaria.

d) Il passivo è suddiviso in 5 classi evidenziate da lettere maiuscole. Le classi sono le seguenti: A - Patrimonio netto, B - Fondi per rischi e oneri, C - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, D - Debiti, E - Ratei e risconti. La classificazione è effettuata sulla base della "natura" delle fonti di finanziamento, in modo da distinguere in particolare i mezzi di terzi dai mezzi propri. Anche per il passivo il legislatore richiede la separata indicazione dei debiti i cui importi sono esigibili oltre l'esercizio successivo. In questo modo risulta possibile ottenere alcune informazioni di tipo finanziario sulla struttura del passivo.

e) Lo schema obbligatorio, a differenza della legislazione precedente, impone l'iscrizione delle varie poste dell'attivo al netto delle rettifiche di valore, quali ad esempio, fondi di ammortamento e eventuali altri fondi rettificativi. L'iscrizione delle voci attive al netto delle relative poste rettificative consente alle predette voci attive di mantenere il loro significato tecnico.

Il legislatore non richiede l'esposizione dei fondi rettificativi a detrazione dei valori corrispondenti, quindi implicitamente richiede l'iscrizione dei valori attivi al netto dei relativi fondi. L'informazione sui fondi di ammortamento deve essere fornita nella nota integrativa. La Relazione ministeriale all'art. 6 del D.Lgs. 127/91 chiarisce la portata di questo disposto, consentendo per le

struttura complessiva dello schema ed il suo contenuto sono obbligatori, non le appostazioni formali inserite dal legislatore solo per facilitare i richiami all'interno del testo legislativo. Si ritiene, quindi, che non sia obbligatoria l'indicazione delle lettere e dei numeri (sia romani che arabi) nello schema né l'indicazione di una voce se l'importo è uguale a zero salvo che esista una voce corrispondente dell'esercizio precedente (art. 4, par. 5, IV Direttiva CEE).

immobilizzazioni ammortizzabili anche l'indicazione nell'attivo, in distinte colonne, del valore lordo, dell'ammortamento già operato e del valore netto. Si ritiene, tuttavia, utile fornire l'informativa di una qualsiasi altra posta rettificativa non espressamente richiesta dalla legge, come ad esempio il fondo svalutazione crediti o il fondo svalutazione rimanenze di magazzino per obsolescenza o lenta movimentazione. Tale informativa potrà essere indicata nella nota integrativa.

f) Le voci indicate nello schema dell'art. 2424 del Codice Civile devono essere iscritte separatamente e nell'ordine indicato. Sono vietati i compensi di partite, salvo quelli espressamente previsti dalla legge (art. 2423-ter 1° e 6° comma Cod. Civ.).

g) Per ogni voce dello stato patrimoniale deve essere indicato l'importo della voce relativo all'esercizio precedente. Se la comparazione delle voci non fosse possibile le voci relative all'esercizio precedente devono essere adattate (art. 2423-ter 5° comma Cod. Civ.).

h) In calce allo stato patrimoniale devono essere separatamente elencate le informazioni sui conti d'ordine previste dall'art. 2424, ultimo comma, Codice Civile⁷. In altri termini gli ammontari indicati non devono essere sommati nè ai totali dell'attivo

nè a quelli del passivo, e vanno elencati una sola volta senza esposizione della contropartita.

i) Il legislatore permette l'ulteriore suddivisione, senza l'eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente e/o il raggruppamento di alcune voci, nelle seguenti due circostanze:

a) quando il raggruppamento è irrilevante ai fini della chiarezza del bilancio e della rappresentazione veritiera e corretta;

b) quando, in generale, il raggruppamento favorisce la chiarezza del bilancio.

Nel caso di cui alla lettera b) la nota integrativa deve contenere il dettaglio delle voci oggetto del raggruppamento stesso (art. 2423-ter, 2° comma Cod. Civ.).

Inoltre, il legislatore obbliga l'adattamento o l'aggiunta di voci, qualora questo risulti necessario, anche in relazione alla particolare natura dell'attività esercitata (art. 2423-ter, 3° e 4° comma Cod. Civ.).

Tutte le operazioni di cui sopra sono ammesse o obbligatorie, in base ai diversi casi, sempre limitatamente alle voci precedute da numeri arabi e, ovviamente, anche per le sottovoci precedute da lettere minuscole.

l) L'art. 2424 del Codice Civile indica inoltre che se un elemento dell'attivo e del passivo ricade sotto più voci dello schema nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto. Peraltro l'iscrizione va effettuata nella voce che è preminente ai fini della significatività dell'informativa. Così ad esempio, nel caso di debito rappresentato da titoli di credito verso

⁷ L'ultimo comma dell'art. 2424 Cod. Civ. richiede esplicitamente che siano fornite informazioni " sulle garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonchè di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine ".

un'impresa controllata, tale debito va classificato nella voce " Debiti verso imprese controllate ".

m) Si deve, in casi eccezionali, derogare alle disposizioni dell'art. 2424, se queste sono incompatibili con l'esposizione⁸ veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicare l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico (art.2423, 4° comma, Cod. Civ.).

n) L'art. 2424-bis indica che nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE SECONDO CORRETTI PRINCIPI CONTABILI

In questa sezione sono state esposte le finalità e le caratteristiche formali e strutturali dello schema di stato patrimoniale considerate necessarie da un punto di vista

8

In questa sede ci si riferisce solo all'esposizione dei dati. Il legislatore ha utilizzato il termine " rappresentazione " per riferirsi non solo all'esposizione, ma anche alla valutazione. Limitatamente alla struttura dello stato patrimoniale l'esposizione è l'elemento rilevante.

economico-tecnico, affinché lo stesso possa assolvere, per quanto concerne la rappresentazione, la sua funzione di strumento d'informazione dei dati della situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa in funzionamento secondo corretti principi contabili di rappresentazione (esposizione) dei dati di bilancio e con il rispetto quindi degli altri postulati e requisiti del bilancio di esercizio⁹ ed in particolare dell'utilità, completezza, comparabilità, rilevanza, costanza di applicazione dei criteri di classificazione, neutralità e comprensibilità per il più ampio numero di categorie di destinatari.

Finalità dello stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale congiuntamente alla nota integrativa deve esporre il patrimonio aziendale, alla data di riferimento, cioè la situazione patrimoniale dell'azienda e la sua situazione finanziaria nei limiti delle informazioni fornite dalla classificazione, dalla separazione e dall'identificazione per gruppi omogenei delle attività e delle passività, in conformità ai corretti principi contabili¹⁰.

Forma ed elementi strutturali

La forma dello stato patrimoniale è quella dominante di un conto a sezioni divise denominate rispettivamente " attività ", quella a sinistra e " passività e patrimonio netto " quella a destra. (La forma a sezioni contrapposte è prescritta

9

Definiti nel Documento relativo a " Bilancio di esercizio - Finalità e postulati ".

10

Si fa riferimento al Documento relativo a " Bilancio di esercizio -Finalità e postulati " per quanto concerne i principi contabili generali ed ai documenti successivi a questo per quanto concerne i principi contabili applicati alle singole poste di bilancio.

obbligatoriamente dall'art. 2424 del Codice Civile)¹¹. Le caratteristiche principali dello schema di stato patrimoniale, di cui alcune concernenti la struttura, sono indicate qui di seguito.

Gli elementi strutturali riportati successivamente sono quelli che si ritiene che uno stato patrimoniale debba avere per il raggiungimento delle finalità dello stesso indicate nel paragrafo precedente. Essi vengono elencati nelle pagine successive al fine di attuare il confronto tra detti elementi e quelli considerati dal legislatore nell'emendato art. 2424 del Codice Civile e già in precedenza illustrati. Le conclusioni di tale raffronto sono quindi riportate nell'apposita sezione con tale titolo.

1. *Le poste attive e passive devono essere classificate, separate ed identificate per gruppi omogenei*

Lo stato patrimoniale espone un quadro necessariamente sintetico ma significativo delle attività e delle passività alla data di riferimento con l'evidenziazione distinta di quei componenti o poste la cui conoscenza è essenziale per comprendere e valutare la situazione dell'impresa, esposta secondo corretti principi contabili e quindi con le limitazioni da essi imposti. Tale conoscenza trova quindi uno dei suoi limiti nel concetto di significatività o rilevanza dei dati esposti.

Al fine di raggiungere tale obiettivo lo stato patrimoniale espone distintamente i conti accesi ai componenti attivi e passivi significativi del patrimonio aziendale

ed ai componenti del patrimonio netto (poste dello stato patrimoniale).

La classificazione delle poste attive e passive riportata successivamente è quella ritenuta più appropriata per la corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria nell'ottica dei Principi Contabili ed è basata sul criterio di liquidità delle poste attive e su quello di esigibilità delle poste passive. Tale classificazione è diversa da quella adottata dal legislatore, in precedenza esposta, che è per destinazione.

Le poste attive e passive dello stato patrimoniale sono classificate ed identificate per gruppi omogenei, in modo da mettere in evidenza gli aspetti tecnici e finanziari delle poste stesse. Con tale classificazione ed identificazione si intende ottenere delle indicazioni circa il grado di mobilità e di equilibrio finanziario dell'impresa. Precisamente, si intende individuare da un punto di vista tecnico la diversa funzionalità dei componenti del patrimonio aziendale al processo produttivo (destinazione) e dal punto di vista finanziario la diversa attitudine a trasformarsi in numerario (attitudine alla liquidità). Le attività sono pertanto distinte in attività a breve (o correnti) ed attività immobilizzate.

Le passività vanno anch'esse distinte in: a breve o correnti ed a medio e lungo termine.

Per quanto concerne i criteri da utilizzarsi per attuare tale classificazione, si ritiene che la teoria del ciclo operativo aziendale normale nella sua compiutezza possa presentare delle difficoltà pratiche di applicazione¹². Pertanto si considera

¹¹ Il nuovo decreto 127/91, attuazione della direttiva, parla di "attivo" e di "passivo", concetti assimilabili a quelli di "attività" e "passività".

¹² Il ciclo operativo aziendale comprende tutte le fasi di provvista, trasformazione tecnico-

opportuno per esigenze di ordine pratico effettuare la predetta classificazione sulla base della seguente convenzione:

a) assumere, come regola generale, la durata del *periodo amministrativo annuale* come criterio per la classificazione dei conti, cioè per la separazione delle poste tra attività e passività a breve (o correnti) e attività immobilizzate e passività a medio e lungo termine;

b) considerare le rimanenze di magazzino come attività a breve (correnti).

Pertanto:

a) Attività a breve (o correnti) includono, come regola generale, quelle che si prevede (in base ai termini di contratto, d'uso, ecc.) verranno trasformate in numerario entro un anno dalla data di chiusura dell'esercizio, e le rimanenze di magazzino. Rientrano fra le attività realizzabili a breve: la cassa, i conti bancari disponibili, i crediti e le cambiali attive scadenti entro un anno (al netto del fondo svalutazione crediti eventualmente evidenziato separatamente), gli anticipi a fornitori per magazzino, le rimanenze di magazzino, i titoli posseduti per investimento temporaneo ed i ratei ed i risconti attivi riferentisi all'anno successivo. I risconti attivi sono attività a breve in quanto rappresentano esborsi di numerario che qualora non fossero sostenuti in via anticipata richiederebbero comunque l'utilizzo di attività a breve per il loro pagamento nell'anno successivo.

economica e scambio sino al conseguimento monetario dei ricavi. Il ciclo operativo aziendale normale è pertanto rappresentato dal tempo medio che intercorre tra l'acquisto del materiale o dei servizi che entrano a far parte del processo produttivo e l'incasso di numerario derivante dalla vendita.

b) Rientrano di conseguenza tra le immobilizzazioni: le partecipazioni destinate ad essere mantenute durevolmente (immobilizzazioni finanziarie), le immobilizzazioni tecniche e gli eventuali anticipi a fornitori per immobilizzazioni (al netto del relativo fondo ammortamento eventualmente evidenziato separatamente) e gli altri costi differibili di natura pluriennale (al netto del relativo ammortamento), i crediti di qualsiasi natura (ivi inclusi i depositi bancari vincolati) che verranno incassati dopo un anno al netto del relativo fondo svalutazione crediti eventualmente evidenziato separatamente, i ratei e i risconti attivi per la parte di competenza del periodo che eccede i 12 mesi.

c) Le passività a breve sono, come regola generale, quelle che in base ai termini di contratto, d'uso, ecc. dovrebbero essere estinte entro un anno dalla data di riferimento del bilancio. Esse includono anche la quota dei prestiti a medio e lungo termine da rimborsare entro l'anno, gli anticipi da clienti, i ratei e risconti passivi ed i ricavi differiti di competenza dell'esercizio successivo.

d) Le passività a medio e lungo termine includono la parte dei prestiti e tutte quelle altre passività che per termini contrattuali, d'uso, ecc. dovrebbero essere estinte oltre l'anno ed i ratei e risconti passivi per la parte di competenza del periodo che eccede i 12 mesi.

e) Il capitale circolante netto o attività nette a breve, per quanto concerne il bilancio d'esercizio, è rappresentato dall'eccedenza delle attività a breve sulle passività a breve. L'eccedenza delle passività a breve sulle attività a breve chiamasi

deficit di capitale circolante o passività nette a breve.

f) Lo stato patrimoniale che espone le predette classificazioni chiamasi “ a zone ”. Ciascuna delle due sezioni contabili (attività e passività) dello stato patrimoniale è infatti suddivisa in zone: attività a breve (o correnti o realizzabili a breve), attività immobilizzate, passività a breve (o correnti), passività a medio e lungo termine. Ciascuna di tali zone mostra un totale ed è suddivisa in voci (o poste) principali sovente ripartite in sottovoci

¹³.

Va sottolineato che la classificazione e la contrapposizione nel bilancio tra attività a breve e passività a breve vuole soltanto essere indicativa di un rapporto finanziario convenzionale e non va certo intesa come indice espressivo di tutto l'aspetto finanziario della gestione. Un'analisi completa dell'aspetto finanziario della gestione richiede dati supplementari rispetto a quelli che appaiono in uno stato patrimoniale, che vanno indicati nella nota integrativa.

Conti ed operazioni con controllate, collegate ed altre consociate. — Le classificazioni in conti e sottoconti delle varie poste di bilancio verranno trattate in documenti separati. Inoltre, il problema dei rapporti con controllate, collegate, controllanti ed altre consociate (inclusi i conti e le operazioni connesse, l'identificazione delle situazioni in cui si ha il controllo, ecc.) verrà esaminato e sviluppato in

un documento successivo. Tuttavia, si ritiene utile anticipare in questa sede alcuni cenni sul problema delle classificazioni dei conti e della evidenziazione delle operazioni con controllate, collegate ed altre consociate.

L'art. 1 del D. Lgs. 127/91 ha modificato l'art. 2359 del Codice Civile riguardante le società controllate e collegate. Le definizioni novellate sono qui di seguito riportate:

“ Art. 2359 (Società controllate e società collegate). — Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa. ”

Si ritiene che il bilancio d'esercizio in conformità ai corretti principi contabili debba evidenziare i rapporti con “ consociate ” e “ collegate ”. Tali rapporti si riferiscono

principalmente ai conti (che devono essere classificati separatamente) ed alle operazioni (che devono essere evidenziate in conti o sottoconti e/o nella nota integrativa) intrattenute con le medesime, ma includono altresì tutti quei casi in cui si rende necessario porre in evidenza il legame indipendentemente dall'esistenza o meno di operazioni (ad esempio evidenziazione del gruppo aziendale di appartenenza).

Per la società che redige il bilancio il termine consociata in questo documento viene impiegato con un significato più ampio di quello di società controllata usato dal Codice Civile e viene qui usato per indicare un ente (persona fisica o giuridica) che direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, controlla od è controllato o si trova sotto unico controllo.

Il termine "collegate" ha lo stesso significato di società collegate come definito dal Codice Civile ed intende coprire tutti quei casi di collegamento per i quali non si raggiunge il controllo.

Ai fini della evidenziazione in bilancio dei conti ed operazioni con consociate, per controllo si intende il possesso diretto o indiretto dei poteri derivanti da proprietà, vincoli contrattuali, ecc. che permettono di intervenire, direttamente o indirettamente, sulla gestione di un ente e sulle sue politiche aziendali.

La ragione fondamentale della evidenziazione dei rapporti con consociate si trova nel fatto che le operazioni con le medesime non possono essere considerate come operazioni condotte su una base contrattuale indipendente, sebbene, in molti casi i risultati possano essere molto simili a quelli ottenuti da

operazioni indipendenti. Il punto essenziale è che ciò non può oggettivamente determinarsi; anche se le operazioni con consociate vengono effettuate a prezzi simili a quelli praticati a terzi, non vi è la possibilità di determinare se le operazioni sarebbero effettuate con gli stessi termini e per gli stessi volumi. L'evidenziazione in bilancio dei rapporti con consociate è essenziale poiché l'esistenza dei medesimi può talvolta avere effetti sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sui risultati d'esercizio delle parti interessate, non facilmente percettibili e non misurabili, ma non per questo meno significativi. Alcuni di tali effetti possono essere connessi con il volume delle operazioni svolte tra le parti, altri possono essere connessi a fattori intangibili come l'uso di un nome molto noto, ecc.

*2. Le poste rettificative sono esposte a riduzione delle voci a cui si riferiscono*¹⁴

Le poste rettificative, ed in particolare le poste rettificative dell'attivo¹⁵, possono essere esposte secondo le due seguenti modalità:

— esposizione dell'importo lordo, dell'importo del fondo rettificativo, e conseguentemente dell'importo netto;

— esposizione del solo importo netto con ricostruzione delle movimentazioni dei fondi rettificativi nella nota integrativa.

¹⁴ Questa regola di esposizione è richiesta anche dalla normativa civilistica.

¹⁵ Le poste rettificative dell'attivo includono i fondi ammortamento e quei fondi svalutazione delle voci attive che si rende necessario iscrivere in bilancio affinché la posta netta rappresenti il valore determinato secondo corretti principi contabili.

L'obiettivo di queste modalità espositive è quello di facilitare l'identificazione dell'ammontare delle poste nette che maggiormente interessano il lettore e di non modificare il significato tecnico di attività e passività.

Il lettore del bilancio è interessato a conoscere gli ammontari che derivano dall'applicazione dei corretti principi contabili tradizionali che ad esempio, per quanto concerne i crediti è rappresentato dall'ammontare che si ritiene possa essere realizzato in numerario e per quanto concerne il magazzino è rappresentato, come regola generale, dal minore valore tra quello di costo e quello di mercato.

L'iscrizione nel passivo del fondo svalutazione crediti e del fondo deprezzamento materiali¹⁶ si risolve nell'indicare nell'attivo un valore incompleto, ed il valore completo dovrà essere ricavato per differenza, sottraendo la relativa posta rettificativa. Per le immobilizzazioni tecniche, ad esempio, il lettore del bilancio è altresì interessato al residuo di costi anticipati che dovranno essere impiegati nella produzione successiva e tale valore netto non può essere ottenuto che esponendo a riduzione dei valori dei cespiti i relativi fondi ammortamento. Anche in questo caso l'iscrizione al passivo del fondo ammortamento non permette di evidenziare il valore residuo dei costi anticipati.

I fondi stanziati per svalutazione crediti e per deprezzamento materiali ed i fondi ammortamento, che sono esempi classici di poste rettificative dell'attivo, vanno esposti in bilancio a

diminuzione della posta attiva a cui si riferiscono per non alterare il significato tecnico di attività e passività.

3. *I conti di patrimonio netto sono raggruppati e separati dalle passività*¹⁷

I conti di patrimonio netto sono esposti distintamente nello stato patrimoniale in una sezione o zona denominata "patrimonio netto", per evitare che possano sorgere errate interpretazioni sui suoi componenti e difficoltà di segregazione dalle passività. Inoltre, l'ammontare del patrimonio netto ed il totale delle passività sono dati di particolare rilevanza per non essere esposti in bilancio.

Per quanto concerne il patrimonio netto, nello schema di stato patrimoniale o nella nota integrativa sono indicate distintamente la composizione del capitale sociale (numero, valore nominale, ammontare per singole classi di azioni, cioè ordinarie, privilegiate, ecc.), le riserve di capitale (sovrapprezzo azioni), le riserve legali e statutarie, le riserve speciali (esempio: per conguaglio monetario), le riserve facoltative, gli utili e le perdite di esercizi precedenti riportati a nuovo, l'utile o la perdita dell'esercizio.

4. *L'utile netto conseguito nell'esercizio è parte integrante del patrimonio netto ed è incluso tra i suoi componenti*¹⁸

¹⁶ Nel caso in cui l'impresa non avesse proceduto alla svalutazione diretta delle voci per riflettere il minore tra costo e mercato.

¹⁷ Come imposto anche dalla normativa civilistica (art. 2424, Cod. Civ.).

¹⁸ Come imposto anche dalla normativa civilistica (art. 2424, Cod. Civ.).

L'utile netto conseguito nell'esercizio costituisce parte integrante del patrimonio netto e pertanto è esposto tra i componenti del medesimo.

*5. Le perdite a nuovo e la perdita netta dell'esercizio sono componenti negativi del patrimonio netto e pertanto sono esposte a chiara ed evidente riduzione dei componenti positivi del medesimo*¹⁹

Le perdite a nuovo e la perdita netta dell'esercizio rappresentano elementi negativi di patrimonio netto.

Il conto "perdite a nuovo" (o perdite esercizi precedenti) e la perdita netta dell'esercizio sono esposti a chiara ed evidente riduzione dei componenti positivi del patrimonio netto al fine di evidenziare l'ammontare netto del medesimo.

*6. I conti d'ordine sono esclusi dai totali delle attività e passività e patrimonio netto*²⁰

I conti d'ordine sono delle annotazioni di memoria. Essi costituiscono delle annotazioni di corredo della situazione patrimoniale-finanziaria esposta dallo stato patrimoniale ma non costituiscono attività e passività in senso stretto. Pertanto essi devono essere elencati separatamente, una sola volta e senza l'indicazione della contropartita e non devono essere sommati né ai totali dell'attivo né ai totali del passivo. I conti d'ordine devono inoltre trovare adeguate informazioni nella nota integrativa in tutti quei casi in cui le necessarie informazioni di

contenuto non siano facilmente intelligibili dalla denominazione dei conti stessi.

*7. Per conti con denominazione generica e di ammontare rilevante ovvero che includono conti di rilevanza per il lettore del bilancio e per i conti che includono elementi eterogenei rilevanti è necessario fornire ulteriori informazioni in sottoconti o nella nota integrativa*²¹

Nei casi in cui i conti con denominazione generica (altri crediti, altri debiti, crediti diversi, debiti diversi, ratei attivi e passivi, risconti attivi e passivi, ecc.) siano di ammontare rilevante ovvero includano conti di rilevanza ai fini conoscitivi del lettore del bilancio e per i conti che includono elementi eterogenei rilevanti, si rende necessario fornire un dettaglio delle voci più significative in sottoconti ovvero nella nota integrativa al bilancio d'esercizio.

CONCLUSIONI

Dall'analisi e dalle osservazioni effettuate emerge che lo schema obbligatorio di stato patrimoniale previsto dall'art. 2424 del Codice Civile non presenta tutti gli elementi strutturali illustrati in precedenza. Tuttavia, si ritiene che esso possa essere in grado, con i limiti indicati successivamente, di esporre i dati di bilancio relativamente alla situazione patrimoniale e finanziaria, secondo corretti principi contabili.

Di conseguenza si ritiene che lo stato patrimoniale redatto secondo le classificazioni previste dall'art. 2424 possa costituire lo schema di base

¹⁹ Come imposto anche dalla normativa civilistica (art. 2424, Cod. Civ.).

²⁰ Come si deduce anche dalla normativa civilistica (art. 2424, 3° comma Cod. Civ.).

²¹ Come richiesto anche dalla normativa civilistica (art. 2423-ter, 2° comma Cod. Civ.).

per assolvere la funzione informativa propria di questo documento.

Per il carattere di indirizzo generale di questo documento, indicazioni specifiche sul contenuto, ossia sui conti, e, se necessario, sulla struttura dello stato patrimoniale, verranno fornite dai documenti relativi alle singole poste del bilancio d'esercizio; ciò vale particolarmente per aggiunte di voci o per loro raggruppamenti ovvero per i casi eccezionali di deroga allo schema necessari secondo corretti principi contabili.

Le limitazioni più importanti degli elementi strutturali riscontrate nello schema legislativo ai fini della corretta informativa secondo i principi contabili sono qui di seguito evidenziate.

Attività e passività a breve termine

Lo schema di stato patrimoniale previsto dalla legge è in grado di fornire un'informativa completa a livello patrimoniale, cioè a livello di struttura dell'attivo (per destinazione) e del passivo (per natura). Invece a livello finanziario detto schema non consente di pervenire in via autonoma ad un raffronto delle poste secondo il criterio della liquidità ed esigibilità, ancorché per la maggior parte delle attività e passività sia data indicazione separata dei valori esigibili ovvero pagabili entro 12 mesi e di quelli oltre 12 mesi.

L'esigenza di informazioni riguardanti il grado di mobilità e di equilibrio finanziario dell'impresa è dovuta ad una serie di motivazioni tra le quali si ricordano, per la loro rilevanza, le seguenti due: in primo luogo per l'utilità del lettore del bilancio, per il quale l'esposizione in

modo organico delle attività e passività a breve (o correnti) consente una migliore comprensione dell'aspetto finanziario della gestione di impresa e contribuisce alla rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione finanziaria stessa; in secondo luogo perché la determinazione di tutte le attività e le passività correnti costituisce il presupposto della preparazione del rendiconto finanziario, se esso viene preparato in termini di " capitale circolante netto " (si veda sezione sul rendiconto finanziario). Per queste ragioni è utile che l'indicazione dei totali delle attività e passività a breve termine (o correnti) e, per maggiore completezza, delle loro componenti venga fornita dalla nota integrativa. Le attività e passività a breve (o correnti) si otterranno enucleando i valori a breve, ove non già separati, contenuti nelle singole poste dello stato patrimoniale, secondo i criteri di classificazione a breve termine definiti in questo documento.

Si ritiene particolarmente utile la presentazione nella nota integrativa di queste informazioni riguardanti la situazione finanziaria anche se la loro mancanza, che costringe il lettore a ricavarle in modo approssimativo, non sia ritenuta, allo stato attuale, di rilevanza tale da inficiare la chiarezza nella redazione del bilancio e la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria.

La determinazione delle attività e delle passività a breve (o correnti) può effettuarsi, a titolo indicativo, sommando algebricamente le seguenti voci:

Attività a breve

A - Crediti verso soci;

B, III, 2 - Crediti considerati immobilizzazioni finanziarie, limitatamente alla parte esigibile entro l'esercizio successivo;

C - Attivo circolante, con esclusione dei crediti esigibili oltre l'esercizio successivo;

D - Ratei e risconti, esclusi quelli con scadenza oltre l'anno.

Passività a breve

B - Fondi per rischi e oneri, limitatamente ai fondi utilizzabili entro l'esercizio successivo;

D - Debiti, limitatamente a quelli esigibili dai creditori entro l'esercizio successivo;

E - Ratei e risconti, esclusi quelli con scadenza oltre l'anno.

L'iter appena richiamato ha carattere puramente indicativo perché la determinazione della natura " a breve " o " a lungo " di alcune specifiche poste secondo le regole fissate in questo documento può essere effettuata soltanto dal compilatore dello stato patrimoniale. Infatti, l'accurata determinazione delle predette poste prevede un grado di dettaglio che la legge non richiede.

Conti ed operazioni con consociate

L'art. 2428 del Codice Civile stabilisce, al 1° comma, il contenuto della relazione sulla gestione da redigersi a cura degli amministratori, nella quale devono essere fornite informazioni sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.

Il 2° comma del medesimo articolo stabilisce che dalla relazione sulla gestione devono risultare tra

l'altro i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime.

Dalla combinazione tra le due disposizioni precedenti e dall'analisi congiunta con l'articolo 2359 del Codice Civile, risulta che:

a) il termine " rapporti " si estende non solo alle operazioni che danno origine a costi, ricavi ed investimenti di cui al 1° comma, bensì a tutti i rapporti qualitativi e quantitativi con le categorie di imprese menzionate: quindi per " rapporti " si considerano tutti i costi e i ricavi, tutti i debiti e i crediti e tutti i valori di conti o di operazioni con dette imprese;

b) il significato di imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime deve essere inteso nel senso lato, considerando i rapporti per via diretta e quelli per via indiretta. Quindi devono essere forniti i rapporti: con tutte le controllate e collegate (anche con quelle per via indiretta incluse quelle per interposta persona o per società fiduciarie); con tutte le controllanti (e non solo con la prima in ordine gerarchico); con tutte le società sottoposte al controllo di queste ultime (e non solo con la prima).

In sintesi, sulla base di queste interpretazioni, si desume che dalla relazione sulla gestione devono risultare i valori dei conti e delle operazioni con le imprese che sono definite collegate e consociate da questo documento²².

²² Come già indicato per " consociata " si intende un'impresa che direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o per interposta persona, controlla o è controllata o si trova sotto unico controllo.

Tale interpretazione rende uniforme la norma legislativa con i corretti principi contabili.

Poiché tali informazioni, che secondo corretti principi contabili dovrebbero essere esposte nella nota integrativa, sono esposte nella relazione sulla gestione che non è parte integrante del bilancio, è indispensabile che la nota integrativa faccia un chiaro ed esplicito rinvio a detta relazione per ciò che riguarda queste informazioni ²³.

²³ Si veda la sezione relativa alla nota integrativa in questo documento.

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO
SECONDO LA LEGISLAZIONE
CIVILISTICA

L'art. 2425 del Codice Civile prescrive lo schema e il contenuto obbligatorio del conto economico.

Qui di seguito viene riportato, rispettando le suddivisioni e la numerazione della legge, lo schema di conto economico da redigersi secondo i dettami dell'art. 2425:

A) *Valore della produzione:*

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;

5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale

B) *Costi della produzione:*

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

7) per servizi;

8) per godimento di beni di terzi;

9) per il personale:

a) salari e stipendi;

b) oneri sociali;

c) trattamento di fine rapporto;

d) trattamento di quiescenza e simili;

e) altri costi;

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

12) accantonamenti per rischi;

13) altri accantonamenti;

14) oneri diversi di gestione.

Totale.

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).

C) *Proventi e oneri finanziari:*

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.

Totale (15 - 16 - 17) (*).

D) *Rettifiche di valore di attività finanziarie:*

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

Totale delle rettifiche (18 - 19).

E) *Proventi e oneri straordinari:*

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.

Totale delle partite straordinarie (20 - 21).

Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E);

22) imposte sul reddito dell'esercizio;

23) risultato dell'esercizio;

24) rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie;

25) accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie;

26) utile (perdita) dell'esercizio. (IV Direttiva, artt. 23, 28 e 30).

Considerazioni di carattere generale

Si ritiene di evidenziare in proposito quanto segue:

a) Il legislatore italiano tra i quattro schemi previsti dagli artt. 23, 24, 25, 26 della IV Direttiva CEE ha scelto quello previsto dall'art. 23 che presenta le seguenti caratteristiche:

— forma espositiva scalare, considerata più adatta a evidenziare risultati intermedi significativi e a suddividere aree gestionali omogenee;

— classificazione dei costi per natura, che la Relazione Ministeriale considera “ più idonea di quella dell'art. 25 (a costi classificati per destinazione) a recepire ulteriori suddivisioni di voci già esistenti nella disciplina vigente, ed a consentire collegamenti e correlazioni con lo stato patrimoniale ”.

b) Il legislatore prescrive all'art. 2425 del Codice Civile uno schema obbligatorio^{24 25} da rispettare salve alcune variazioni, talvolta ammesse e altre volte richieste (si veda punto g) di questa sezione).

c) Lo schema di conto economico prevede cinque

24

A differenza della normativa previgente in cui era fissato un contenuto minimo obbligatorio.

25

Per quanto concerne il significato di obbligatorio si veda la nota (6) relativa allo stato patrimoniale.

* N.d.A. — Trattandosi di un mero errore di stampa della *Gazzetta ufficiale* si riporta la corretta formulazione: Totale (15 + 16 - 17).

raggruppamenti di voci o classi (indicati con lettere maiuscole e per i quali sono previsti sub-totali) e risultati intermedi. La struttura di conto economico può essere così riassunta:

- A - Valore della produzione
- B - Costi della produzione
- Differenza tra valori e costi della produzione (A - B)
- C - Proventi e oneri finanziari
- D - Rettifiche di valore di attività finanziarie
- E - Proventi e oneri straordinari
- Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)
- 22 - Imposte sul reddito dell'esercizio
- 23 - Risultato dell'esercizio²⁶
- 24/25 - Rettifiche di valore e accantonamenti di esclusiva origine tributaria
- 26 - Utile (perdita) d'esercizio

Con le lettere A e B si confrontano i componenti positivi costituenti il valore della produzione con i costi della produzione classificati per natura, cioè sulla base della ragione economica del costo. I primi due raggruppamenti (valore della produzione e costi della produzione) si riferiscono alla gestione caratteristica e alla gestione accessoria come definite successivamente.

Le lettere C e D sono relative ai componenti positivi e negativi e alle rettifiche di valore di natura finanziaria. Questi due raggruppamenti si riferiscono alla gestione finanziaria.

La lettera E si riferisce alla gestione straordinaria ossia ai

proventi e oneri straordinari. Essa comprende i seguenti numeri:

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5;

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14, e delle imposte relative a esercizi precedenti.

La Relazione Ministeriale chiarisce il significato del termine straordinario: si rinvia poco oltre per l'esposizione e il commento di questo concetto.

d) Il legislatore prevede, dopo il risultato dell'esercizio, al netto delle imposte (voce 23), due voci relative alle rettifiche di natura esclusivamente tributaria: le rettifiche di valore (voce 24) e gli accantonamenti (voce 25). Ciò in attuazione della legge di delega al Governo per il recepimento della IV Direttiva CEE (art. I, lett. d) secondo cui si deve "assicurare, nella misura compatibile con le leggi vigenti in materia tributaria, l'autonomia dalle disposizioni tributarie di quelle dettate in attuazione della direttiva. La separata indicazione dei componenti di esclusiva origine tributaria consente di depurare il "risultato prima delle imposte" dalle rettifiche di natura esclusivamente tributaria²⁷.

e) Le voci indicate nello schema dell'art. 2425 del Codice Civile devono essere iscritte separatamente e nell'ordine indicato.

²⁶ Le ultime voci, relative alle poste di natura tributaria, sono analizzate alla lettera d) di questa sezione.

²⁷ Le voci 24 e 25 del conto economico sono state inserite dal nostro legislatore, ma non erano previste nella IV Direttiva originaria. La IV Direttiva si limita a richiedere che le rettifiche di natura esclusivamente tributaria vengano esposte nella nota integrativa.

Sono vietati i compensi di partite (art. 2423-ter, 1° e 6° comma Cod. Civ.).

f) Per ogni voce del conto economico deve essere indicato l'importo della voce relativo all'esercizio precedente. Se la comparazione delle voci non fosse possibile le voci relative all'esercizio precedente devono essere adattate (art. 2423-ter, 5° comma Cod. Civ.).

g) Il legislatore permette l'ulteriore suddivisione, senza l'eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente e/o il raggruppamento di alcune voci, nelle seguenti due circostanze:

— quando il raggruppamento è irrilevante ai fini della chiarezza del bilancio e della rappresentazione veritiera e corretta;

— quando, in generale, il raggruppamento favorisce la chiarezza del bilancio.

Nel caso di raggruppamento di cui alla lettera b) la nota integrativa deve contenere il dettaglio delle voci oggetto del raggruppamento stesso (art. 2423-ter, 2° comma Cod. Civ.).

Inoltre, il legislatore obbliga l'adattamento o l'aggiunta di voci, qualora questo risulti necessario, anche in relazione alla particolare natura dell'attività esercitata (art. 2423-ter, 3° e 4° comma Cod. Civ.).

Tutte le operazioni di cui sopra sono ammesse o obbligatorie, in base ai diversi casi, sempre limitatamente alle voci precedute da numeri arabi.

h) Si deve, in casi eccezionali, derogare alle disposizioni dell'art. 2425, se queste sono incompatibili con l'esposizione²⁸ veritiera e

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicare l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico (art. 2423, 4° comma Cod. Civ.).

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO SECONDO CORRETTI PRINCIPI CONTABILI

In questa sezione sono espone le finalità e le caratteristiche formali e strutturali dello schema di conto economico considerate necessarie da un punto di vista economico-tecnico, affinché lo stesso possa assolvere la sua funzione rappresentativa del risultato economico conseguito nell'esercizio e dimostrativa dei relativi componenti positivi e negativi di reddito, con l'inclusione dei risultati intermedi, in conformità a corretti principi contabili relativi all'esposizione dei dati di bilancio e nel rispetto dei postulati e requisiti del bilancio di esercizio tra i quali l'utilità, la completezza, la comparabilità, la rilevanza, la costanza di applicazione dei criteri di classificazione, la neutralità e la comprensibilità²⁹.

Finalità del conto economico

Il conto economico deve fornire un'espressiva rappresentazione e dimostrazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico conseguito, raggruppati in modo da

²⁸

In questa sede ci si riferisce all'esposizione dei dati. Il legislatore ha utilizzato il termine "rappresentazione" per riferirsi non solo all'esposizione, ma anche alla valutazione.

Limitatamente alla struttura del conto economico l'esposizione è l'elemento rilevante.

²⁹

Definiti nel Documento relativo a "Bilancio d'esercizio - finalità e postulati".

fornire significativi risultati intermedi, in conformità ai corretti principi contabili.

Forma ed elementi strutturali

Il conto economico deve essere presentato in una forma che sia la più comprensibile per il lettore del bilancio. Si ritiene che la forma scalare, prevista anche dal legislatore nazionale nell'attuazione della IV Direttiva CEE, contrapposta a quella a sezioni divise, sia attualmente quella di più facile comprensibilità per il lettore e sia la più idonea a rappresentare ed a dimostrare il risultato economico conseguito in quanto consente di evidenziare risultati (aggregati) intermedi ottenuti tramite significativi raggruppamenti.

In uno schema scalare la classificazione dei costi operativi può essere effettuata secondo due modalità:

a) Classificazione per destinazione (o per funzione o per centro di responsabilità) con la quale si suddividono: il costo del venduto, con o senza l'indicazione dei suoi componenti (magazzino iniziale, acquisti, spese industriali, ammortamento industriale, magazzino finale); spese di vendita; spese generali e amministrative; spese di ricerca e sviluppo.

b) Classificazione per natura con la quale si suddividono i costi in base alla causa economica dell'evento che ha prodotto il costo (p.e. costo del lavoro, costi per acquisti, per servizi, ammortamenti, ecc.).

Indipendentemente dal tipo di classificazione adottata, il conto economico dovrebbe evidenziare risultati intermedi significativi atti ad

assicurare l'obiettivo dell'organica conoscenza della gestione ordinaria e straordinaria e nell'ambito di quella ordinaria della:

— gestione tipica o caratteristica, da cui scaturisce il risultato operativo;

— gestione accessoria, che nello schema di conto economico previsto da legislatore è inscindibile dalla gestione caratteristica;

— gestione finanziaria.

Sebbene la classificazione per destinazione sia considerata, secondo corretti principi contabili, la più significativa, si ritiene accettabile la classificazione per natura.

La classificazione per destinazione è ritenuta più significativa in quanto essa consente di ottenere i dati relativi al costo della produzione venduta e di separare costi aventi finalità economica diversa. Pertanto, l'informativa, ed in particolare i risultati intermedi forniti da tale conto economico, ed il raffronto degli stessi e dei suoi componenti con quelli dell'esercizio precedente consentono di ottenere elementi di particolare rilevanza che contribuiscono alla valutazione della gestione.

La gestione caratteristica è costituita dalle operazioni che si manifestano in via continuativa nello svolgimento della gestione e che esprimono componenti positivi e negativi di reddito i quali identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività economica svolta dall'impresa, per la quale la stessa è finalizzata.

La gestione finanziaria ai fini dello schema del conto economico è rappresentata da proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, svalutazioni e ripristini di valore tutti relativi a titoli,

partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi e utili e perdite su cambi.

La gestione accessoria è rappresentata convenzionalmente in questo documento da proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, anche di origine patrimoniale, tutti relativi ad operazioni che fanno parte della gestione ordinaria ma che non rientrano nella gestione caratteristica, in quella finanziaria ed in quella straordinaria. Si riferisce in sostanza a operazioni residuali rispetto alle predette tre gestioni, di cui vengono forniti esempi nelle pagine successive.

Commento allo schema di conto economico civilistico sulla base di corretti principi contabili

Lo schema di conto economico previsto dall'art. 2425 del Codice Civile presenta una classificazione per natura. Tale schema è finalizzato a determinare il valore ed i costi della produzione. Pertanto, esso, a titolo indicativo:

- non consente di identificare il risultato operativo, la cui rilevanza come valore segnaletico è fondamentale. Tale mancanza riduce la capacità informativa del conto economico;

- espone un valore della produzione che è una somma di elementi eterogenei, in quanto i ricavi riflettono prezzi di vendita, la variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti è determinata generalmente sulla base di costi e la variazione delle rimanenze dei lavori in corso su ordinazione è basata su costi o corrispettivi contrattuali

secondo il criterio di valutazione adottato;

- l'indice ottenuto rapportando la differenza tra valore e costi della produzione al valore della produzione non ha sufficiente valore segnaletico autonomo e, pertanto, il suo utilizzo, in particolare nel raffronto con l'esercizio precedente, rende necessario di conoscere le cause che hanno determinato le variazioni delle singole componenti del valore e dei costi della produzione per evitare di raggiungere conclusioni fuorvianti.

Pur in presenza di quanto appena detto, tuttavia, si ritiene che lo schema di conto economico civilistico possa assolvere la sua funzione informativa del risultato economico dell'esercizio secondo i corretti principi contabili se redatto sulla base delle successive indicazioni.

Lo schema legislativo è basato sulla distinzione tra attività o gestione ordinaria e straordinaria. Nella gestione ordinaria è separatamente evidenziata quella finanziaria, mentre, a differenza della prassi e dottrina più evolute, non viene distinta la gestione caratteristica o tipica da quella accessoria. In sostanza la gestione ordinaria si considera formata da:

- gestione tipica o caratteristica,
- gestione accessoria,
- gestione finanziaria, inclusiva dei “ proventi e oneri finanziari ” nonché delle “ rettifiche di valore di attività finanziarie ”, che il legislatore evidenzia entrambi separatamente.

Nel caso in cui la gestione caratteristica sia costituita da più categorie di attività è opportuno fornire specifiche informazioni sulle singole categorie nella nota integrativa. Nella nota integrativa tali

informazioni sono richieste dal n. 10 dell'art. 2427 del Codice Civile secondo il quale deve essere indicata " la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche " .

Per ciò che riguarda la gestione straordinaria è necessario riferirsi alla Relazione Ministeriale che chiarisce il significato dell'aggettivo straordinario. Secondo la Relazione " l'aggettivo straordinario, riferito a proventi ed oneri, non allude all'eccezionalità o anormalità dell'evento, bensì all'estraneità, della fonte del provento o dell'onere, alla attività ordinaria " .

Secondo la Relazione dunque non è sufficiente per considerare un componente di reddito straordinario l'eccezionalità (a livello temporale) o l'anormalità (a livello quantitativo) dell'evento; è necessaria l'estraneità rispetto alla gestione ordinaria della fonte del provento o dell'onere.

Di conseguenza, indicativamente, i proventi e oneri straordinari comprendono ³⁰:

— plusvalenze e minusvalenze derivanti da fatti per i quali la fonte del provento o dell'onere è estranea alla gestione ordinaria (come in precedenza identificato);

— sopravvenienze e insussistenze attive e passive ³¹ derivanti da fatti per i quali la fonte del provento o dell'onere è estranea alla gestione ordinaria (come in precedenza identificata);

— componenti positivi o negativi relativi ad esercizi precedenti, inclusi

gli errori di rilevazione di fatti di gestione o di valutazione di poste di bilancio ³²;

— effetti di variazioni dei criteri di valutazione adottati.

Un'esemplificazione delle specifiche operazioni e fattispecie che originano componenti straordinari è fornita successivamente.

Sulla base delle precedenti definizioni di gestione ordinaria e straordinaria si fornisce un commento sintetico sulle singole voci dello schema legislativo.

Le elencazioni fatte per le singole voci hanno un valore puramente esemplificativo senza essere esaustive.

Per tutte le questioni valutative si fa rinvio ai documenti applicativi relativi alle diverse poste di bilancio.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

L'espressione " valore della produzione " si intende nell'accezione lata di produzione economica; pertanto, la stessa è riferita oltretutto alle imprese industriali a quelle mercantili e di servizi.

1) *Ricavi delle vendite e delle prestazioni*

Devono essere indicati i ricavi derivanti dall'attività ordinaria limitatamente alla parte avente natura caratteristica (vendite di prodotti o prestazioni di servizi).

I ricavi devono essere indicati al netto di resi, sconti, abbuoni, premi e imposte direttamente connesse con

³⁰

L'approfondimento e la trattazione specifica dei componenti straordinari sarà effettuata in un documento separato.

³¹

Sempreché non siano originate da aggiornamenti nelle stime di valore, effettuate in precedenti esercizi, dovute a mutate condizioni.

³²

Gli errori possono derivare da sbagli nei calcoli, dall'errata applicazione di principi contabili ed in particolare di criteri di valutazione o da sviste o da errate misurazioni di fatti che già esistevano nella predisposizione dei bilanci di esercizi precedenti.

le vendite (imposte di fabbricazione, ecc.) (art. 2425-bis Cod. Civ.).

Non è più richiesta la separata indicazione per categorie omogenee; tuttavia questa informazione, se significativa, deve essere indicata nella nota integrativa con riferimento a categorie di attività e aree geografiche (art. 2427, n. 10, Cod. Civ.).

2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

In questa voce deve essere indicata la differenza algebrica tra il valore delle rimanenze finali e delle iniziali relative ai prodotti risultanti dalla produzione e a quelli in corso di fabbricazione. Sono escluse le materie prime, sussidiarie, di consumo e merci per esplicita disposizione di legge, e tutti quei beni che pur costituendo rimanenze non hanno subito alcun processo di trasformazione o lavorazione in azienda.

Le rettifiche di valore relative a svalutazioni e agli eventuali ripristini del valore originario correggono algebricamente la posta in esame (art. 2426, n. 9, Cod. Civ.). Questo disposto di legge si applica altresì alle successive voci A 3 e B 11.

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

In questa voce deve essere indicata la differenza tra il valore delle rimanenze finali e delle iniziali relative alle commesse su ordinazione in corso a fine esercizio.

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Deve essere indicato il totale dei costi capitalizzati per la realizzazione interna, nel corso dell'esercizio, delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

Si rileva che l'eventuale ammontare degli oneri finanziari capitalizzati dovrà essere indicato nella nota integrativa specificando la voce di attività sulla quale sono stati capitalizzati (art. 2427, n. 8, Cod. Civ.).

5) Altri ricavi e proventi

Si tratta di una voce di natura residuale comprendente i ricavi e proventi diversi da quelli indicati al precedente punto 1 (cioè relativi alla gestione caratteristica), purché inerenti alla gestione ordinaria. Si tratta dei ricavi, proventi e plusvalenze da cessione relativi alla gestione accessoria come in precedenza identificata, e pertanto derivanti da operazioni che non rientrano nella gestione caratteristica, finanziaria o straordinaria. In via esemplificativa trattasi di:

— proventi derivanti dalla gestione, ma non dalla cessione, di immobili o di altri beni di natura patrimoniale, posseduti per investimento e, pertanto, non relativi alla gestione caratteristica; esempio: affitti attivi;

— proventi patrimoniali, rappresentati da plusvalenze relative alla cessione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi che vengono alienati per effetto di deperimento economico-tecnico³³ ed aventi scarsa significatività rispetto alla totalità dei beni strumentali

33

Ci si riferisce ad operazioni di ricambio fisiologico diverse dalle cessioni di rami di azienda o dall'attuazione di piani di ristrutturazione aziendale.

utilizzati per la normale attività produttiva, mercantile o di servizi, e comunque di entità tale da non stravolgere il significato tecnico del valore intermedio indicato dal legislatore come differenza tra valore e costo della produzione;

— sopravvenienze e insussistenze relative a valori stimati, che non derivino da errori (p.e. eccedenze di fondi quali fondi premi, fondi di garanzia e fondi rischi);

— contributi in conto esercizio, maturati secondo il criterio della competenza, che devono essere indicati separatamente (questa voce è espressamente richiesta dalla legge).

Quando questa voce contiene importi significativi se ne deve fornire la composizione e l'analisi nella nota integrativa.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

L'espressione "costi della produzione" si intende nell'accezione lata di produzione economica; pertanto, la stessa si riferisce oltretutto alle imprese industriali a quelle mercantili e di servizi.

Include tutti i costi che sono inerenti al valore della produzione; è quindi espressione di fattori produttivi impiegati per il suo ottenimento.

6) *Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci*

Devono essere iscritti in tale voce i costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie di consumo, e merci necessarie alla produzione e/o al commercio dei beni oggetto dell'attività ordinaria d'impresa al netto di resi, sconti, abbuoni, premi e imposte direttamente connesse con gli acquisti.

7) *Per servizi*

Devono essere indicati i costi relativi all'acquisizione di servizi connessi all'attività ordinaria. Per servizio si intende l'oggetto di un rapporto contrattuale con terzi consistente nel fornire una prestazione di fare. In via esemplificativa si ricordano costi per: energia elettrica, trasporti (tranne quelli rientranti tra i costi di acquisto, in quanto addebitati dal fornitore in fattura), consulenze, compensi agli amministratori e sindaci, pubblicità, assistenza tecnica, royalties, lavorazioni esterne, manutenzioni e riparazioni, provvigioni, assicurazioni, ecc.

8) *Per godimento di beni di terzi*

Questa categoria comprende i corrispettivi pagati per il godimento di beni materiali ed immateriali non di proprietà sociale destinati all'esercizio dell'attività d'impresa (p.e. canoni di locazione anche finanziaria, affitti, corrispettivi per l'utilizzo di brevetti e marchi di terzi, ecc.).

9) *Per il personale*

Devono essere indicate le componenti di costo relative al personale dipendente suddivise nella seguente classificazione:

a) salari e stipendi (al lordo delle imposte e degli oneri sociali a carico del dipendente);

b) oneri sociali (a carico del datore di lavoro);

c) trattamento di fine rapporto;

d) trattamento di quiescenza e simili;

e) altri costi (residuale - p.e. erogazioni, servizi alla generalità dei dipendenti per specifiche finalità di

educazione, stanziamento per ferie maturate non godute, ecc.).

10) *Ammortamenti e svalutazioni*

Dovranno essere separatamente indicati:

a) gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali, così come definite alla voce B I dell'attivo dello stato patrimoniale.

b) gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, così come definite alla voce B II dell'attivo dello stato patrimoniale. Si ricorda che eventuali modifiche dei criteri devono essere indicate nella nota integrativa (art. 2426, n. 2, Cod.Civ.).

c) altre svalutazioni. Dovranno essere indicate le svalutazioni dei beni di cui ai punti a) e b), estranee per loro natura al normale procedimento di ammortamento purché la perdita di valore dei beni possa considerarsi durevole (art. 2426, n. 3, Cod. Civ.).

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide. Devono essere indicate le quote di accantonamento per svalutazione del valore nominale dei crediti a breve termine e delle disponibilità liquide, come ad esempio le valute estere, a fronte di rischi di inesigibilità degli stessi (p.e. quota svalutazione crediti).

11) *Variazioni delle rimanenze di materie prime sussidiarie di consumo e merci*

Devono essere indicate le differenze tra il valore delle rimanenze finali e iniziali di quei beni i cui costi di acquisto sono stati indicati alla voce B 6 del conto economico.

12) *Accantonamento per rischi*

La voce accoglie gli accantonamenti per rischi che hanno contropartita nella voce B 3 del passivo dello stato patrimoniale. In via esemplificativa si menzionano:

- rischi penali su forniture;
- rischi per cause in corso;
- rischi per garanzie prodotti (di natura non ricorrente).

13) *Altri accantonamenti*

La voce accoglie gli accantonamenti per costi e spese future che hanno contropartita nella voce B 3 del passivo dello stato patrimoniale. In via esemplificativa si menzionano:

- accantonamenti per garanzia prodotti (di natura ricorrente);
- accantonamenti per manutenzione ciclica;
- accantonamenti per operazioni a premio;

14) *Oneri diversi di gestione*

Si tratta di una voce residuale comprendente i costi e gli oneri diversi da quelli indicati ai precedenti punti da 6 a 13, purché inerenti alla gestione ordinaria. Si tratta in particolare dei costi, oneri e minusvalenze da cessione (risultanti da operazioni di natura non fiscale) che siano relativi alla gestione accessoria, come identificata in precedenza, e, pertanto, derivanti da operazioni che non rientrano nella gestione caratteristica, in quella finanziaria e in quella straordinaria.

In via esemplificativa si tratta di:

- oneri derivanti dalla gestione, ma non dalla cessione, di immobili o di altri beni di natura patrimoniale, posseduti per investimento e, pertanto, non relativi alla gestione caratteristica; esempio: spese di

manutenzione di immobili civili, Invim, ecc.;

— oneri patrimoniali, quali minusvalenze relative alla cessione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi che vengono alienati per effetto di deperimento economico-tecnico ed aventi comunque scarsa significatività rispetto alla totalità dei beni strumentali utilizzati per la normale attività produttiva, commerciale o di servizi, al fine di non stravolgere con elementi di natura straordinaria il significato tecnico del valore intermedio indicato dal legislatore come differenza tra valore e costo della produzione;

— sopravvenienze e insussistenze passive relative a valori stimati, che non derivino da errori (p.e. carenza di fondi quali fondi premi, fondi di garanzie e fondi rischi);

— imposte indirette e tasse.

Quando questa voce contiene importi significativi si deve fornire la composizione e l'analisi nella nota integrativa.

* * *

Tutti gli ammortamenti, le svalutazioni e gli accantonamenti esaminati fino ad ora devono trovare una giustificazione nelle regole civilistiche di valutazione: sono quindi tipicamente esclusi, a titolo esemplificativo, gli ammortamenti anticipati, gli accantonamenti a svalutazione dei crediti, gli accantonamenti per interessi di mora, ecc., qualora effettuati esclusivamente sulla base della normativa tributaria, con lo scopo di ottenere dei benefici fiscali. Queste

componenti troveranno una loro collocazione nelle voci 24 e 25.

Dalla contrapposizione del valore della produzione e dei costi della produzione deriva un primo risultato intermedio, chiamato dal legislatore “differenza tra valore e costi della produzione”. Questo risultato assume particolare significatività in quanto, se ottenuto rispettando le indicazioni fornite da questo documento, rappresenta un risultato parziale comprensivo del:

— risultato operativo (cioè risultato relativo alla gestione tipica o caratteristica), e del

— risultato della gestione accessoria, come in precedenza identificata.

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Questa classe di componenti economiche include principalmente i proventi derivanti dalla gestione degli investimenti finanziari, sia temporanei che duraturi, nonché gli oneri finanziari.

15) *Proventi da partecipazioni*

In questa voce devono essere evidenziati, con distinta indicazione del soggetto erogante:

— i dividendi percepiti al lordo delle ritenute subite e dei crediti d'imposta;

— gli altri proventi da partecipazioni, tra cui, in particolare, le plusvalenze derivanti da cessione delle partecipazioni escluse quelle di natura straordinaria. Gli eventuali proventi diversi dai dividendi devono essere indicati nella nota integrativa (art. 2427, punto 11, Cod. Civ.).

16) *Altri proventi finanziari*

In questa classe devono essere indicati gli altri proventi finanziari (interessi e altre componenti attive) secondo la classificazione seguente, con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate e controllanti:

a) proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (p.e. interessi da finanziamenti duraturi);

b) proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni (p.e. interessi su CCT, su prestiti obbligazionari, su altri titoli rappresentativi di investimenti duraturi);

c) proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante (p.e. interessi su BOT, su altri titoli rappresentativi di investimenti circolanti);

d) proventi diversi (interessi su conti correnti bancari, interessi di mora, utili su cambi).

17) *Interessi e altri oneri finanziari*

In questa voce devono essere indicate tutte le componenti negative di natura finanziaria (comprese quelle che sono state capitalizzate nella voce A 4), con separata indicazione di quelle verso imprese controllate, collegate e controllanti.

In via esemplificativa:

— interessi passivi su debiti verso le banche, su debiti verso altri finanziatori, su prestiti obbligazionari;

— perdite su cambi e accantonamenti al fondo rischi su cambi;

— minusvalenze su cessioni di partecipazioni, escluse quelle di natura straordinaria.

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Questa voce raggruppa le rettifiche di valore delle attività finanziarie previste dal nuovo art.

2426 del Codice Civile suddividendole tra rivalutazioni (voce 18) e svalutazioni (voce 19)³⁴. Il termine rivalutazioni si riferisce esclusivamente ai ripristini di valore delle attività finanziarie quando sono venuti meno i motivi di una precedente svalutazione; non si riferisce invece alle rivalutazioni monetarie, le quali non transitano per il conto economico, ma incidono direttamente su una voce del patrimonio netto. Per quanto concerne le rivalutazioni monetarie dovute alla scarsa significatività dei valori storici per effetto dell'inflazione, la Relazione Ministeriale chiarisce che esse non costituiscono “ casi eccezionali ” ai sensi dell'art. 2423 del Codice Civile e che pertanto la loro iscrizione può avvenire solo per effetto di disposizioni legislative.

Il termine “ svalutazioni ” si riferisce a tutte le svalutazioni di attività finanziarie richieste dalla nuova normativa.

Le rivalutazioni e le svalutazioni devono essere esposte sulla base della seguente classificazione, rispettivamente alle voci 18 e 19:

a) su partecipazioni costituenti immobilizzazioni (stato patrimoniale, voce B III 1 dell'attivo);

b) su altre immobilizzazioni finanziarie (stato patrimoniale, voci B III 2, 3, 4 dell'attivo);

c) su titoli iscritti nell'attivo circolante (stato patrimoniale, voce C III dell'attivo).

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

34

La problematica della valutazione ivi incluso il metodo di contabilizzazione delle partecipazioni secondo il criterio del patrimonio netto è affrontata in un documento separato.

In questa classe, indicata con la lettera E, devono essere indicate tutte le componenti positive o negative considerate straordinarie sulla base della definizione precedentemente fornita. Si tratta dei proventi e degli oneri la cui fonte è estranea all'attività ordinaria, dei componenti relativi ad esercizi precedenti e degli effetti di variazioni dei criteri di valutazione.

In via esemplificativa si ricordano i seguenti proventi o plusvalenze, oneri o minusvalenze, da indicare rispettivamente nelle voci 20 e 21:

— plusvalenze o minusvalenze derivanti da operazioni o eventi che hanno un effetto rilevante sulla struttura dell'azienda (p.e. cessioni di rami aziendali o di una parte significativa delle partecipazioni, conferimenti, ristrutturazioni aziendali³⁵, altre operazioni che incidono sulla struttura aziendale);

— plusvalenze o minusvalenze derivanti da cessioni di immobili civili e di altri beni non strumentali all'attività produttiva, commerciale o di servizi e non afferenti la gestione finanziaria;

35

Per il trattamento contabile delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate con imprese controllate, collegate, controllanti e altre consociate si fa riferimento ad un documento separato. Le rivalutazioni non rientrano nel concetto di plusvalenza realizzata. In ogni caso le rivalutazioni non possono essere accreditate a conto economico neanche per quelle talvolta ammesse dalla legge. Si considerano ristrutturazioni aziendali le operazioni di riassetto aziendale normalmente originate da condizioni di necessità connesse al superamento di situazioni di difficoltà economica che devono comportare un profondo cambiamento nella struttura produttiva (cambiamento nei prodotti o nei processi produttivi), commerciale ed amministrativa a seguito dell'attuazione di un piano di ristrutturazione come conseguenza del quale l'attivo aziendale residuo da tale piano viene inserito in un nuovo ciclo economico e contabile. Per quanto concerne le operazioni di ristrutturazione e la contabilizzazione dei suoi effetti si fa riferimento ad un documento separato.

— plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali alla normale attività produttiva, commerciale o di servizi aventi una notevole rilevanza rispetto alla totalità dei beni strumentali utilizzati per la suddetta attività produttiva, commerciale o di servizi;

— errori di rilevazione di fatti di gestione o di valutazione delle poste di bilancio relativi ad esercizi precedenti;

— effetti delle variazioni dei criteri di valutazione (p.e. passaggio dal criterio Lifo al Fifo nella valorizzazione delle rimanenze);

— limitatamente alla voce 21, le imposte relative agli esercizi precedenti (p.e. condoni, accertamenti definitivi), posta espressamente indicata dalla legge.

* * *

Dalla somma algebrica dei sub-totali delle cinque classi precedenti deriva un secondo risultato intermedio chiamato dal legislatore "risultato prima delle imposte". Questo risultato assume particolare significatività in quanto rappresentativo del risultato civilistico, al lordo delle imposte, prima delle appostazioni di origine esclusivamente tributaria considerate nelle successive voci 24 e 25.

22) Imposte sul reddito di esercizio

In questa voce si devono indicare le imposte sul reddito di esercizio, cioè Irpeg e Ilor, anche se differite. Le imposte differite dovranno essere indicate separatamente nella nota integrativa. Il calcolo delle imposte deve essere effettuato tenuto conto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti di

cui alle voci 24 e 25. Per la problematica riguardante le imposte, incluse quelle differite e relativa classificazione, si rinvia ad un documento successivo.

24) Rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie

Devono essere evidenziate le svalutazioni di attività e le maggiori passività iscritte in bilancio ai soli fini fiscali, che non trovano giustificazione quindi in alcuna norma civilistica e relative successive quote di ammortamento.

La problematica verrà trattata in apposito documento.

25) Accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie

Devono essere evidenziati gli accantonamenti ai fondi operati ai soli fini fiscali iscritti in bilancio per ricavare un beneficio fiscale altrimenti non ottenibile e che quindi non trovano ragione in alcun principio civilistico. La problematica verrà trattata in un apposito documento.

CONCLUSIONI

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

INFORMATIVA RICHIESTA DALLA
NORMATIVA CIVILISTICA

Come già è stato detto nella parte di questo documento relativa

Sulla base dell'analisi e delle osservazioni effettuate, lo schema di conto economico previsto dall'art. 2425 del Codice Civile può rappresentare i dati di bilancio, relativamente al risultato economico d'esercizio, secondo corretti principi contabili, purché vengano rispettate le condizioni per l'imputazione dei diversi componenti positivi e negativi esplicitate in questo documento. Il rispetto delle predette condizioni relative al conto economico legislativo consente di far conoscere la formazione del risultato economico di esercizio ed i risultati intermedi più significativi ottenibili da tale schema; inoltre, consente di isolare le interferenze di natura fiscale.

Per il carattere di indirizzo generale di questo documento, indicazioni specifiche sul contenuto, ossia sui conti, e, se necessario, sulla struttura di conto economico, verranno fornite dai documenti relativi alle singole poste del bilancio d'esercizio; ciò vale particolarmente per aggiunte di voci o per loro raggruppamenti ovvero per i casi eccezionali di deroga allo schema necessari secondo corretti principi contabili.

alla composizione del bilancio, secondo la legge il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa ³⁶.

36

Differentemente rispetto alla normativa previgente in cui il bilancio era formato dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, ed

Come risulta dalle informazioni richieste dalla legge, la funzione della nota integrativa dei dati presentati nello stato patrimoniale e nel conto economico, che per loro natura sono sintetici e quantitativi, è quella di fornire informazioni integrative, esplicative e, ove necessario, complementari.

Le fonti che definiscono il contenuto della nota integrativa sono quattro:

- 1) l'art. 2427 del Codice Civile;
- 2) alcune altre norme civilistiche inserite dal D. Lgs. 127/91;
- 3) altre norme di legge attinenti alla materia del bilancio;
- 4) l'art. 2423 del Codice Civile, che fissa una prescrizione generale riguardante la necessità di informazioni complementari;

1) L'art. 2427 stabilisce che la nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;

3) la composizione delle voci "costi di impianto e di ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di

pubblicità", nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;

5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce "altre riserve";

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate,

era corredato da un documento esterno, la relazione degli amministratori.

collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;

11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'art. 2425, n. 15), diversi dai dividendi;

12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'art. 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;

13) la composizione delle voci " proventi straordinari " e " oneri straordinari " del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

14) la composizione delle voci nn. 24 e 25 dell'art. 2425, indicando le ragioni della scelta effettuata;

15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;

17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;

18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono.

(IV Direttiva, artt. 15, 21, 29, 34, 35, 39 e 43).

Relativamente alla norma in esame si possono effettuare le seguenti osservazioni di carattere generale:

a) La nota integrativa espone informazioni di natura patrimoniale, finanziaria ed economica; le informazioni sulla situazione della società e sull'andamento della gestione vanno incluse in un altro documento, la relazione sulla gestione (di cui all'art. 2428 Cod. Civ.)³⁷, che deve corredare il bilancio.

b) Le informazioni richieste dall'art. 2427 del Codice Civile possono essere raggruppate in quattro categorie:

— illustrazione dei criteri contabili adottati;

— indicazione delle informazioni, dei dettagli e, in taluni casi, delle motivazioni relativi all'iscrizione di voci nello stato patrimoniale;

— indicazione delle informazioni, dei dettagli e, in taluni casi, delle motivazioni relativi all'iscrizione di voci nel conto economico;

— una serie di altre informazioni.

Relativamente alle principali disposizioni dell'art. 2427 del Codice Civile si ritiene necessario effettuare le seguenti precisazioni:

a) Il n. 1 richiede l'indicazione dei criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e delle rettifiche di valore. Si tratta di un'informazione che non deve né limitarsi a riportare i criteri legislativi, né essere troppo dettagliata, perché in entrambi i casi non sarebbe rispettato il principio generale della chiarezza nella redazione del bilancio. In sostanza deve essere

37

Questo evita la commistione di informazioni, contabili e gestionali, che vi era nella previgente relazione degli amministratori.

fornita un'informativa esauriente, seppure sintetica ³⁸.

b) Il n. 2 richiede un sommario dei movimenti dei conti accesi alle immobilizzazioni ed ai relativi fondi di ammortamento. Le informazioni richieste in maniera specifica sono già indicate all'inizio di questa sezione laddove si riporta il contenuto dell'art. 2427 del Codice Civile. Le informazioni richieste sono numerose e, pertanto, rendono necessaria la loro esposizione in forma tabellare per tipologia di immobilizzazione ovvero di prospetto.

c) Il n. 3 richiede la composizione delle voci “ costi di impianto e ampliamento ” e “ costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità ”, nonché l'indicazione delle ragioni della iscrizione e dei criteri di ammortamento. A tale riguardo va indicato che il legislatore ha posto grande attenzione e cautela sulla possibilità del differimento di tali oneri per evitare che la loro iscrizione contrasti con la rappresentazione veritiera e corretta. Di conseguenza si rende necessario che l'eventuale differimento dei predetti oneri venga effettuato utilizzando regole che, trovando fondamento nei postulati del bilancio, stabiliscano le condizioni e i limiti del differimento ³⁹.

d) il n. 4 richiede le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo, e, in particolare per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti. Dato che gli schemi di stato

patrimoniale e di conto economico indicano, per ogni voce, gli importi dell'esercizio precedente (e quindi il raffronto tra i saldi dei due esercizi), si ritiene che non ci si possa limitare ad evidenziare le variazioni intervenute nella consistenza delle voci, ma si debbano identificare, almeno per le voci che presentano variazioni significative, i principali motivi che le hanno determinate. Infatti, la stessa Relazione Ministeriale stabilisce che l'indicazione delle variazioni intervenute nella consistenza di queste voci non può limitarsi al confronto con l'ammontare della voce nel bilancio dell'esercizio precedente.

Per quanto concerne i fondi, invece, si rende necessario, oltre alla spiegazione, indicare le utilizzazioni e gli accantonamenti; possono anche essere indicati i saldi iniziali e finali.

e) Lo stesso n. 4 richiede anche l'indicazione dei movimenti nelle poste del patrimonio netto. La richiesta non è esplicita perché il legislatore all'art. 2424 ha intestato la sezione destra dello stato patrimoniale, che include anche le voci di patrimonio netto, come “ passivo ”.

f) Il n. 5 richiede l'elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate, comprensivo di una serie dettagliata di dati. Le informazioni richieste sono già indicate all'inizio di questa sezione laddove si riporta il contenuto dell'art. 2427 del Codice Civile. Invece le informazioni relative ai rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime devono essere fornite nella relazione sulla gestione.

2) Le altre disposizioni legislative inserite nel D. lgs. 127/91 che obbligano a fornire informazioni

³⁸ Vedasi nel documento relativo al “ Bilancio di esercizio. Finalità e Postulati ” il postulato sulla funzione informativa e completezza della nota integrativa al bilancio e delle informazioni necessarie.

³⁹ L'argomento sarà trattato in un documento separato.

nella nota integrativa sono principalmente le seguenti:

a) L'art. 2423, 4° comma, del Codice Civile richiede, nei casi eccezionali di deroga ad una disposizione sul bilancio, la motivazione della deroga e l'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

b) L'art. 2423-*bis*, 2 comma, del Codice Civile richiede, in caso di variazioni ai criteri e principi di valutazione adottati (variazioni consentite solo in casi eccezionali), la motivazione della deroga e l'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

c) L'art. 2423-*ter*, 2° comma, del Codice Civile richiede nel caso in cui sia ammesso il raggruppamento delle voci negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico per favorire la chiarezza del bilancio, l'indicazione delle singole voci raggruppate.

d) L'art. 2423-*ter*, 5° comma, del Codice Civile richiede la segnalazione ed il commento della non comparabilità o dell'adattamento delle voci relative all'esercizio precedente.

e) L'art. 2424, 2° comma, del Codice Civile richiede, nel caso in cui un elemento dell'attivo ricada sotto più voci dello schema, l'annotazione della sua appartenenza anche a voci diverse da quella in cui è iscritto.

f) L'art. 2426 del Codice Civile contiene una serie di disposizioni che obbligano all'indicazione di dati nella nota integrativa. I casi previsti da questo articolo che richiedono l'indicazione della motivazione o la

semplice evidenziazione degli effetti nella nota integrativa sono i seguenti:

— modifiche dei piani di ammortamento (n. 2);

— partecipazioni in imprese controllate e collegate considerate immobilizzazioni per le quali la valutazione al costo risulti superiore a quella derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto o, se non vi sia l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, alla frazione di patrimonio netto della partecipata (n. 3, 2° capoverso);

— iscrizione di un valore di costo della partecipazione superiore a quello derivante dall'applicazione per la prima volta del metodo del patrimonio netto (n. 4, 2° capoverso);

— ammortamento dell'avviamento in un periodo superiore ai cinque anni (n. 6);

— differenza apprezzabile tra valutazione delle rimanenze secondo uno dei criteri ammessi dal n. 10 dell'art. 2426, ossia metodo della media ponderata, “ primo entrato, primo uscito ” o “ ultimo entrato, primo uscito ”, e costi correnti delle stesse alla chiusura dell'esercizio.

Dato che queste disposizioni si riferiscono a singole poste di bilancio e ad aspetti valutativi si rinvia ai documenti applicativi relativi alle singole poste.

g) L'art. 45 del D. lgs. 127/91 consente di utilizzare il più remoto valore conosciuto di un'immobilizzazione acquistata o prodotta prima della pubblicazione del decreto suddetto, allorché il costo originario non possa essere agevolmente determinato.

h) L'art. 27 del D. lgs. 127/91 richiede le ragioni dell'esonero, nei casi previsti dalla legge, dalla predisposizione del bilancio consolidato.

3) Le altre norme di legge attinenti alla materia del bilancio che richiedono o possono richiedere informazioni da indicare nella nota integrativa sono:

— alcune norme di legge anteriori al D. lgs. 127/91 che richiedono informazioni nella relazione degli amministratori e che non sono state abrogate (p.e. art. 105, 7° comma, DPR 917/86 che richiede la distinzione nella nota integrativa delle riserve e dei fondi in base all'imponibilità fiscale; art. 10, Legge 72/83 che richiede l'indicazione nella nota integrativa dei beni rivalutati per effetto di leggi per congruaggio monetario ancora in patrimonio);

— tutte le norme future che saranno attinenti in via diretta o indiretta al bilancio, e che richiederanno di inserire specifiche informazioni nella nota integrativa.

4) È necessario richiamare la norma-quadro dell'art. 2423, 3° comma, del Codice Civile⁴⁰ secondo cui si devono fornire informazioni complementari quando quelle richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta. Evidentemente uno dei documenti destinati a raccogliere queste informazioni, anche se ciò non è esplicitamente detto dalla norma di legge, è proprio la nota integrativa.

INFORMATIVA RICHIESTA DAI CORRETTI PRINCIPI CONTABILI

La rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico non dipendono soltanto dalla

determinazione degli ammontari (valori) esposti nei conti di sintesi secondo le norme di legge ed i corretti principi contabili; dipende altresì da un'adeguata informativa avente funzione esplicativa ed integrativa dei suddetti valori.

Le informazioni esplicative ed integrative devono essere fornite nella nota integrativa⁴¹, la quale deve esporre un'adeguata informativa di supporto a quella espressa nei documenti prevalentemente quantitativi, essenziale per comprendere e valutare la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio.

Le informazioni e le spiegazioni, in particolare quelle relative alle variazioni nelle consistenze nelle voci dell'attivo e del passivo, devono essere fornite rispettando il postulato di bilancio sulla "funzione informativa e completezza della nota integrativa e delle altre informazioni necessarie" (vedasi Documento relativo a "Bilancio d'esercizio - finalità e postulati"). Tale postulato indica che l'informativa deve consentire la comprensibilità del bilancio ma l'informazione data non deve essere eccessivamente lunga tale da celare ciò che invece l'informazione deve rivelare.

La legge fornisce un'indicazione dettagliata dell'informativa da esporre nella nota integrativa, prevedendo altresì l'esposizione di informazioni complementari quando ciò si renda necessario ai fini della chiarezza nella redazione e della

⁴⁰ Si veda il Documento relativo a "Bilancio d'esercizio. Finalità e postulati".

⁴¹ La nota integrativa era precedentemente definita dai principi contabili "Note esplicative"; si è ritenuto utile conformarsi alla dizione legislativa per non ingenerare equivoci terminologici.

rappresentazione veritiera e corretta dei dati di bilancio.

Ciononostante si rendono necessarie precisazioni e integrazioni che possono così riassumersi:

1) Alcune informazioni che secondo i corretti principi contabili dovrebbero essere esposte nella nota integrativa perché direttamente attinenti al bilancio, sono da indicare secondo la legge nella relazione sulla gestione.

Ciò riguarda:

a) la natura dell'attività d'impresa;

b) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

c) i rapporti con imprese controllate, collegate e altre consociate (cioè imprese che direttamente o indirettamente controllano o sono controllate o si trovano sotto unico controllo)⁴².

Dato che la relazione di gestione non è parte integrante del bilancio si rende necessario effettuare nella nota integrativa un esplicito rinvio alla predetta relazione per ciò che riguarda le informazioni di cui sopra.

2) Devono essere fornite adeguate informazioni sulle operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci della società o di imprese collegate o consociate, se di ammontare significativo e/o di rilevanza particolare.

3) Le variazioni nelle poste del patrimonio netto, che rientrano tra quelle richieste dal legislatore con la denominazione generica di variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo, devono

essere fornite per tutte le voci elencate nello schema di stato patrimoniale sotto la lettera A del passivo con l'indicazione degli incrementi, decrementi e semplici trasferimenti. Tali informazioni per essere facilmente intellegibili devono essere presentate nel corpo della nota integrativa nella forma di prospetto. Tale prospetto indipendentemente dalla forma specifica con cui è redatto, deve evidenziare: i valori dei singoli conti di netto all'inizio dell'esercizio; il dettaglio dei movimenti, senza compensazioni tra variazioni di segno opposto relative a singole voci; i valori dei singoli conti alla fine dell'esercizio.

4) Il legislatore, come indicato nel precedente punto 3, richiede l'indicazione delle variazioni delle poste dell'attivo e del passivo. Il Documento relativo a " Bilancio d'esercizio — finalità e postulati " richiede che la nota integrativa esponga le variazioni nei componenti attivi e passivi del patrimonio aziendale avvenute nell'esercizio in modo da riassumere le fonti di finanziamento ed i relativi impieghi. Pertanto, in aggiunta ai commenti sulle variazioni richieste dal legislatore, la nota integrativa dovrebbe esporre le predette variazioni sotto forma di prospetto nel rendiconto finanziario. Tali variazioni costituiscono la base per la redazione di detto rendiconto (vedasi sezione relativa al rendiconto finanziario in questo documento). Sebbene la sua mancata presentazione non venga considerata, in via generale, allo stato attuale, come violazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, tale mancanza, tuttavia, in

⁴² Per ciò che riguarda i contenuti dei conti e delle operazioni con collegate e consociate che devono essere indicati nella relazione sulla gestione si rinvia alla sezione sullo stato patrimoniale di questo documento.

considerazione della rilevanza delle informazioni di carattere finanziario fornite e della sua diffusione sia su base nazionale che internazionale si assume limitata soltanto alle aziende amministrativamente meno dotate, a causa delle minori dimensioni.

5) Come già specificato nella sezione relativa al conto economico, nella nota integrativa deve essere fornita la composizione delle voci “altri ricavi e proventi” (A, 5) e “oneri diversi di gestione” (B, 14), quando il loro ammontare complessivo sia significativo. La distinta indicazione delle componenti di queste voci residuali consente una migliore comprensione del risultato intermedio $A - B$ ⁴³.

6) Con riguardo alle imposte vanno indicate separatamente le imposte correnti e quelle differite.

7) In linea generale il contenuto della nota integrativa deve ricomprendere tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per assolvere la funzione informativa del bilancio d'esercizio relative alle singole poste di bilancio, che saranno richieste dai documenti sui principi contabili. A tale riguardo, il Documento relativo a “Bilancio d'esercizio — Finalità e Postulati” fornisce le direttive in base alle quali tali informazioni complementari verranno identificate; in particolare, si fa riferimento ai paragrafi di detto documento relativi a “Ruolo e funzione dei principi contabili” e “Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali”.

Sulla base dell'analisi e delle osservazioni effettuate il contenuto della nota integrativa richiesto dalla legge risulta in grado, con le precisazioni ed integrazioni menzionate nel paragrafo precedente, di completare l'informativa di bilancio ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Per il carattere di indirizzo generale di questo documento, indicazioni specifiche sul contenuto della nota integrativa saranno fornite nei documenti relativi alle singole poste del bilancio d'esercizio.

CONCLUSIONI

43

La composizione nella nota integrativa non sarà più necessaria nel caso di utilizzo della facoltà di suddivisione delle voci in sottoconti (art. 2423-ter, 2° comma, Cod. Civ.).

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

NORMATIVA CIVILISTICA

L'art. 2427 del Codice Civile stabilisce che:

— al punto 4 devono essere indicate nella nota integrativa le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo;

— al punto 2 devono essere indicate nella nota integrativa, in particolare, le movimentazioni delle immobilizzazioni⁴⁴.

RENDICONTO FINANZIARIO SECONDO I CORRETTI PRINCIPI CONTABILI

Finalità del rendiconto finanziario

Il rendiconto o prospetto finanziario — detto anche prospetto delle variazioni avvenute nell'esercizio⁴⁵ nella situazione patrimoniale-finanziaria o prospetto delle fonti e degli impieghi delle risorse finanziarie — ha lo scopo di riassumere:

1. L'attività di finanziamento (autofinanziamento e finanziamento esterno) dell'impresa durante l'esercizio espressa in termini di variazioni delle risorse finanziarie.

⁴⁴

Si veda anche sezione sulla Nota integrativa in questo Documento, in cui si indica la necessità di fornire informazioni sulla situazione finanziaria nella Nota integrativa.

⁴⁵

Il concetto di esercizio è inscindibilmente collegato a quello di periodo amministrativo e perciò in questo documento, a volte, è usato praticamente come sinonimo di periodo amministrativo.

2. Le variazioni delle risorse finanziarie⁴⁶ determinate dall'attività produttiva di reddito svolta dall'impresa nell'esercizio.

3. L'attività d'investimento dell'impresa durante l'esercizio.

4. Le variazioni nella situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa avvenute nell'esercizio.

5. Le correlazioni che esistono tra le fonti di finanziamento e gli investimenti effettuati.

Tale prospetto fornisce elementi di natura finanziaria non ottenibili dallo stato patrimoniale comparativo, anche se corredato dal conto economico, in quanto tale stato patrimoniale non mostra chiaramente le variazioni avvenute nelle risorse finanziarie e patrimoniali e le cause che hanno determinato tali variazioni.

Le variazioni avvenute nell'esercizio nella situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa, cioè gli scostamenti che derivano dal confronto dei valori dello stato patrimoniale alla fine dell'esercizio con quelli dello stato patrimoniale all'inizio dell'esercizio vengono, dopo opportune elaborazioni, espone nel rendiconto finanziario in modo da fornire un sommario organico di tali variazioni che sia utile e significativo per il lettore. Le variazioni riassunte in tale prospetto sono quelle richieste dall'art. 2427 del Codice Civile.

Il rendiconto finanziario va incluso nella nota integrativa. Sebbene la sua mancata

⁴⁶

Per il concetto di risorsa finanziaria si veda il paragrafo successivo.

presentazione non venga considerata, in via generale, allo stato attuale, come violazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, tale mancanza, tuttavia, in considerazione della rilevanza delle informazioni di carattere finanziario fornite e della sua diffusione sia su base nazionale che internazionale si assume limitata soltanto alle aziende amministrative meno dotate, a causa delle minori dimensioni⁴⁷.

I CONCETTI DI RISORSE FINANZIARIE AI FINI DEL RENDICONTO FINANZIARIO

Il rendiconto finanziario, in generale, al fine di raggiungere le finalità descritte nel paragrafo precedente deve esporre tutte le variazioni significative avvenute nell'esercizio nella situazione patrimoniale-finanziaria. Per riassumere l'attività finanziaria dell'impresa è necessario identificare il concetto di risorse finanziarie da accogliere a fondamento del rendiconto stesso. I significati di tale termine ritenuti attualmente validi per ragioni pratiche e di comparabilità⁴⁸ nell'ottica della chiarezza nella redazione e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione

finanziaria dell'impresa sono i seguenti:

1. Disponibilità liquide in cassa e presso banche (cassa e conti correnti bancari attivi) più altri depositi di denaro immediatamente prelevabili senza rischio di cambiamento di valore (p.e. conti correnti postali), successivamente per semplicità riferite con il termine di liquidità⁴⁹.

2. Capitale circolante netto (o attività nette a breve), ossia l'eccedenza delle attività a breve o correnti sulle passività a breve o correnti.

La preparazione del rendiconto finanziario utilizzando tale seconda configurazione di risorse finanziarie comporta l'evidenziazione delle attività a breve e delle passività a breve. Se tali poste non fossero indicate nella nota integrativa si renderebbe necessario indicarle come parte integrante del rendiconto finanziario, in quanto esse costituiscono un presupposto per la sua formulazione.

Il concetto di risorse finanziarie da utilizzare dipende dall'attività dell'impresa (mercantile, industriale, o di servizi) e dalla significatività delle informazioni ottenibili nelle varie fattispecie.

Si ritiene che il rendiconto finanziario delle imprese mercantili,

47

Il comitato di presidenza dell'Organizzazione Internazionale delle Commissioni preposte alla sorveglianza delle Borse e delle società quotate I.O.S.C.O. (International Organization of Securities Commissions) ha raccomandato alle Commissioni membre di accettare lo schema di rendiconto finanziario previsto dallo IAS 7, edizione riveduta nel 1992, come l'alternativa agli schemi di rendiconto finanziario previsti dai principi contabili dei paesi delle Commissioni.

48

Per le stesse ragioni non vengono considerati altri concetti di risorse finanziarie esistenti da un punto di vista teorico.

49

I principi contabili internazionali e alcuni principi esteri considerano anche come concetto di risorsa finanziaria il "cash equivalents", che è comprensivo, oltre alle attività del punto 1, anche delle attività finanziarie a breve termine altamente liquide. Tale configurazione non viene sviluppata per la sua similarità con quella di cui al punto 1. Va tuttavia rilevato che l'utilizzo di risorse finanziarie diverse da quella di cui al punto 1 rende necessario mettere in evidenza:

a) le voci componenti tali risorse;

b) le variazioni subite dalle stesse durante l'esercizio

industriali e di servizi debba mostrare le variazioni avvenute nell'esercizio, per effetto della gestione, nella situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa, esponendo separatamente nello stesso rendiconto le variazioni di liquidità ovvero di capitale circolante netto come già definiti convenzionalmente in questo documento.

La capacità dell'impresa mercantile, industriale e di servizi di generare liquidità o capitale circolante netto dalla gestione è infatti fattore di grande rilevanza nella valutazione della sua situazione finanziaria⁵⁰.

Il flusso di liquidità ovvero di capitale circolante netto originato dalla gestione reddituale dell'impresa è un elemento fondamentale nell'analisi finanziaria del bilancio. Tale flusso, infatti, costituisce l'anello di congiunzione fra l'aspetto economico e l'aspetto finanziario della gestione, anello essenziale per comprendere come l'andamento economico della gestione si ripercuota sulla dinamica finanziaria dell'impresa.

La gestione reddituale è composta da operazioni che si concretizzano in ricavi e nelle spese necessarie per produrre tali ricavi, da cui deriva il reddito. Tali operazioni sono riflesse nel conto economico e rappresentano anche le fonti di finanziamento dell'impresa ed in particolare quelle dell'autofinanziamento. Da esse si genera liquidità o capitale circolante netto necessario per finanziare la gestione futura.

Nel caso in cui i ricavi eccedano i costi che richiedono utilizzo di liquidità o di capitale circolante netto si determina un aumento dello stesso. Detto aumento netto rappresenta le risorse finanziarie generate dalla gestione reddituale, ossia la liquidità o il capitale circolante netto prodotto dalla medesima. Al contrario, l'eccedenza dei costi che richiedono utilizzo di liquidità o di capitale circolante netto determina una riduzione della risorsa finanziaria.

Qualunque sia la nozione di risorsa finanziaria presa a fondamento del rendiconto finanziario quest'ultimo viene ad accogliere nel suo seno in primo luogo il flusso di tale risorsa originato o consumato dalla gestione reddituale. Il flusso prodotto dalla gestione reddituale viene accostato poi ai flussi originati da:

- Investimenti o disinvestimenti nel settore degli immobilizzi tecnici, finanziari e patrimoniali.

- Accensioni o rimborsi di debiti a medio e lungo termine.

- Variazioni di capitale "estrane alla gestione" (aumenti o rimborsi di capitale, assegnazioni di dividendi).

L'insieme di tutti questi flussi determina l'incremento od il decremento subito dalla risorsa finanziaria iniziale nel corso dell'esercizio.

Riassumendo, il rendiconto finanziario delle imprese mercantili, industriali e di servizi deve esporre le variazioni avvenute nella liquidità ovvero nel capitale circolante netto e negli altri elementi della situazione patrimoniale-finanziaria per effetto della gestione. Le risorse finanziarie generate o consumate dalla gestione costituiscono l'anello di congiunzione

⁵⁰ Il rendiconto finanziario per le imprese che svolgono attività diversa da quella industriale, mercantile e di servizi e la scelta del concetto di fondi per esse più appropriato verranno trattati in altro documento.

tra il conto economico e lo stato patrimoniale attraverso le variazioni subite dalla situazione patrimoniale-finanziaria per effetto della gestione.

Il rendiconto finanziario diventa quindi uno strumento d'informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa in funzionamento di rilevante importanza.

Infatti, il rendiconto finanziario ha un contenuto informativo che, pur derivando in parte dal conto economico ed in parte dallo stato patrimoniale di inizio o di fine periodo, non può essere sostituito dalle informazioni ricavabili da questi prospetti. Se è vero, però, che il rendiconto finanziario non può essere surrogato dagli altri prospetti di bilancio, è altresì vero che il rendiconto finanziario non sostituisce, ma integra il potenziale informativo del conto economico e dello stato patrimoniale. In particolare, il flusso di liquidità ovvero di capitale circolante netto prodotto dalla gestione reddituale non può in alcun modo sostituire — nella loro funzione di indicatore economico — le varie nozioni di reddito ottenibili da un ben strutturato conto economico (utile netto, utile operativo, utile prima delle imposte, ecc.).

FORMA E CONTENUTO DEL RENDICONTO FINANZIARIO

Parte generale

Il rendiconto finanziario può essere predisposto in due forme in relazione al concetto di risorse finanziarie preso a base dello stesso. Le forme sono le seguenti:

— Rendiconto finanziario in termini di liquidità⁵¹.

— Rendiconto finanziario in termini di capitale circolante netto.

In entrambi i casi il rendiconto finanziario deve esporre:

1. Le risorse finanziarie generate dalla gestione reddituale dell'esercizio, cioè il flusso di liquidità ovvero di capitale circolante netto generato dalla medesima. Tale flusso viene ottenuto rettificando l'utile netto o la perdita di quelle voci che non hanno generato o non hanno richiesto l'esborso di liquidità (o di capitale circolante netto).

2. Le assunzioni ed i pagamenti di mutui e prestiti obbligazionari.

3. Il ricavato della vendita di immobilizzazioni tecniche, finanziarie, immateriali, da indicare distintamente come al punto 4 (vedasi anche sezione relativa a: Alcuni chiarimenti e Problemi Applicativi).

4. Gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, finanziarie ed immateriali. Le tre categorie devono essere indicate distintamente. Per le immobilizzazioni finanziarie e le immateriali si rende necessario specificare il tipo di attività acquisite (partecipazioni, brevetti, ecc.).

5. I dividendi pagati.

6. Le variazioni avvenute nell'esercizio nei singoli conti componenti il capitale circolante netto ed il totale di tali variazioni (aumento o diminuzione del capitale netto).

7. Tutta quella serie di eventi finanziari di rilievo che non influisce sul livello della liquidità ovvero del capitale circolante le cui connesse

51

Tale prima forma, a sua volta, ha due differenti impostazioni. Per tale ragione la trattazione è posticipata rispetto alla seconda forma.

variazioni monetarie restano escluse dal prospetto in parola (aumenti di capitale coperti mediante conferimento di impianti, acquisizioni di immobilizzi tecnici contro rilascio di obbligazioni, pagamento di partecipazioni mediante obbligazioni o azioni, conversione di obbligazioni convertibili in azioni).

8. Tutte quelle altre variazioni significative subite dallo stato patrimoniale, esclusi i trasferimenti tra conti del patrimonio netto, i quali vengono evidenziati nell'apposito prospetto.

Le compensazioni tra flussi finanziari di segno opposto in linea di principio devono escludersi onde non alterare la significatività del rendiconto finanziario. Esse trovano il loro limite nel principio contabile generale della rilevanza o significatività dei dati.

Il rendiconto finanziario assume maggiore significatività se espone comparativamente i dati dell'esercizio precedente.

Il rendiconto finanziario in termini di variazioni di capitale circolante netto

Tale rendiconto finanziario si compone di tre parti: la prima che mostra le variazioni subite durante l'esercizio dalla situazione patrimoniale-finanziaria connesse a variazioni di capitale circolante netto, ossia le fonti e gli impieghi di capitale circolante netto tra l'inizio e la fine dell'esercizio; la seconda che mostra le variazioni avvenute nei singoli componenti del capitale circolante netto e la terza che mostra quelle altre variazioni che non sono connesse a modifiche del capitale circolante netto, esclusi i trasferimenti

tra conti del patrimonio netto che sono esposti nel relativo prospetto.

Le fonti e gli impieghi di capitale circolante netto possono indicativamente così riassumersi:

Fonti:

Flusso di capitale circolante netto generato dalla gestione reddituale.

Ricavato della vendita di immobilizzazioni (tecniche, finanziarie, immateriali).

Assunzioni di nuovi debiti a lungo termine.

Aumenti di capitale.

Impieghi:

Flusso negativo di capitale circolante netto generato dalla gestione reddituale.

Acquisizione di immobilizzazioni (tecniche, finanziarie e immateriali).

Pagamenti di debiti a lungo termine.

Riduzioni di capitale.

Pagamento di dividendi.

Il flusso di capitale circolante prodotto dalla gestione reddituale si determina aggiungendo all'utile netto (o algebricamente alla perdita) dell'esercizio le poste del conto economico che non hanno richiesto l'esborso od originato capitale circolante durante l'esercizio, come l'ammortamento dell'esercizio, lo stanziamento per l'indennità di anzianità, ecc.⁵². Tali voci non costituiscono fonti di finanziamento ma rappresentano poste in riconciliazione tra l'utile netto ed il flusso di capitale circolante prodotto dalla

⁵² Il flusso di capitale circolante prodotto dalla gestione potrebbe determinarsi anche detraendo dall'ammontare dei ricavi dell'esercizio i costi operativi e le spese che hanno richiesto esborso di capitale circolante netto.

gestione reddituale. Se il valore ottenuto costituisce una riduzione di fondi, il flusso di capitale circolante assorbito dalla gestione reddituale deve generalmente essere indicato tra gli impieghi con lo stesso dettaglio fornito nel caso in cui si fosse trattato di fondi generati dalla gestione reddituale.

Alcuni chiarimenti e problemi applicativi

1. La vendita di immobilizzazioni. Per porre in evidenza il contributo di liquidità ovvero di capitale circolante netto derivante dalla vendita di tali beni, per semplicità, si suggerisce di seguire uno dei due seguenti metodi:

a) esporre il valore netto contabile dei beni alienati tra le fonti di finanziamento.

Poiché il conto economico indica soltanto l'utile derivante dall'operazione si rende necessario esporre il valore netto contabile (costo originario al netto dell'ammortamento) dei cespiti alienati tra i fattori che hanno generato le risorse finanziarie. Infatti, il valore netto contabile più l'utile ammonta al ricavato;

b) esporre il ricavato della vendita tra le fonti di finanziamento stornando la plusvalenza o minusvalenza dall'utile (perdita) netto dell'esercizio, in modo da evidenziare unitamente la fonte di risorse finanziarie generata dall'operazione in esame.

2. Riduzione dei debiti a lungo termine. In molti casi la riduzione dei debiti a lungo termine è rappresentata dal trasferimento della quota corrente, cioè della quota da rimborsarsi entro un anno, tra le passività correnti o a breve. Tale

trasferimento deve essere chiaramente esposto nel rendiconto finanziario. Nel caso di rendiconto finanziario per liquidità vengono esposte soltanto le riduzioni per pagamento. Se vi sono assunzioni e diminuzioni di debiti a lungo termine esse debbono essere esposte separatamente.

3. Nel caso vi siano:

— eventi finanziari di rilievo che non influiscono sul livello del capitale circolante (ad esempio: aumenti di capitale coperti mediante conferimento di impianti, acquisizioni di immobilizzi tecnici contro rilascio di obbligazioni, pagamento di partecipazioni mediante emissione di obbligazioni o azioni, conversione di obbligazioni convertibili in azioni);

— altre variazioni significative subite dallo stato patrimoniale, esclusi i trasferimenti tra conti del patrimonio netto, i quali vengono evidenziati nell'apposito prospetto; (esempio di variazioni da considerare: rivalutazione dei cespiti patrimoniali);

tali variazioni debbono essere indicate in una sezione separata del rendiconto finanziario intitolata "Variazioni nella situazione patrimoniale-finanziaria che non comportano movimento di capitale circolante netto".

Per una esemplificazione del rendiconto finanziario in termini di capitale circolante netto si veda l'Allegato 1.

IL RENDICONTO FINANZIARIO IN TERMINI DI LIQUIDITÀ

Tale forma di rendiconto finanziario può essere predisposto secondo due impostazioni.

La prima, che può essere definita tradizionale, pone l'enfasi

sull'esposizione delle variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria in termini di liquidità.

La seconda impostazione, che rappresenta l'evoluzione tecnica della prima, invece, pur utilizzando le variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria come strumento di redazione, pone l'enfasi sui flussi di liquidità derivanti da tali variazioni.

Al rendiconto finanziario in termini di liquidità, ed in particolare a quello in termini di flussi di disponibilità liquide, viene oggi attribuita una crescente capacità segnaletica della situazione finanziaria rispetto al rendiconto finanziario in termini di capitale circolante, il quale continua comunque a conservare la sua validità tecnica.

Vengono qui di seguito analizzate le due impostazioni con particolare attenzione alla seconda per la sua novità nel contesto italiano.

Rendiconto finanziario che espone le variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria in termini di liquidità

Tale rendiconto finanziario si compone di due parti. La prima che espone le variazioni subite durante l'esercizio dalla situazione patrimoniale-finanziaria connesse con movimenti nelle liquidità come precedentemente identificate; la seconda che mostra tutte quelle altre variazioni che non sono connesse a movimenti finanziari, esclusi i trasferimenti tra conti del patrimonio netto che sono esposti nel relativo prospetto. Pertanto, il rendiconto finanziario in termini di variazioni di

liquidità riassume i movimenti finanziari dell'esercizio.

Le variazioni nei crediti, nelle giacenze di magazzino e nei debiti costituiscono fonti ed impieghi di liquidità.

Il flusso di liquidità generato dalla gestione reddituale viene determinato aggiungendo algebricamente all'utile (perdita) netto dell'esercizio tutte le poste che nell'esercizio non hanno richiesto esborso ovvero non hanno originato liquidità. Ad esempio, si aggiunge all'utile netto l'ammortamento dell'esercizio, l'aumento dei debiti verso fornitori, l'aumento dei ratei passivi, la diminuzione dei crediti e del magazzino ecc. e si sottrae l'aumento dei crediti, delle giacenze di magazzino, ecc.

Tali aumenti e diminuzioni rappresentano gli scostamenti rispetto ai saldi dell'esercizio precedente.

Le ragioni per cui si aggiungono o si sottraggono alcune poste dall'utile netto sono qui di seguito riportate a titolo esemplificativo. Tali poste hanno lo scopo di modificare i componenti positivi e negativi di reddito in incassi e pagamenti (cioè in variazioni di liquidità).

— L'aumento dei crediti va sottratto dall'utile netto in quanto tale aumento rappresenta il minore ammontare incassato dai clienti rispetto ai ricavi di competenza dell'esercizio ed accreditati al conto economico.

— La diminuzione dei crediti va aggiunta all'utile netto in quanto essa rappresenta il maggior ammontare dei crediti incassati rispetto ai ricavi di competenza dell'esercizio ed accreditati al conto economico.

— L'aumento dei ratei passivi va aggiunto all'utile netto in quanto tale

aumento rappresenta il maggior ammontare delle spese non ancora pagate tramite liquidità rispetto alle spese addebitate a conto economico.

— L'incremento (decremento) delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci va sottratto (sommato) all'utile netto poiché nel calcolo dell'utile si sono considerati i costi della produzione, che comprendono oltre agli acquisti anche la variazione delle rimanenze, mentre per le variazioni di liquidità hanno rilievo solo gli acquisti. A titolo esemplificativo, nel caso di aumento delle rimanenze di merci, detto aumento va sottratto dall'utile netto in quanto gli acquisti effettuati durante l'esercizio sono stati superiori alle merci vendute nell'esercizio stesso per un ammontare pari alla differenza tra magazzino finale (superiore) e magazzino iniziale (inferiore). Sottraendo dall'utile netto l'aumento di magazzino si riflette nel conto economico l'ammontare dei soli acquisti effettuati nell'esercizio.

Se tali acquisti non sono stati interamente pagati, l'ammontare degli acquisti effettuati nell'esercizio deve essere ulteriormente rettificato per determinare solo l'ammontare dei medesimi pagati nell'esercizio stesso. Tale rettifica avviene aumentando o diminuendo l'utile netto rispettivamente dell'aumento o della diminuzione dei debiti verso fornitori, di cui si dirà successivamente. L'aumento o la diminuzione del magazzino e dei debiti verso fornitori hanno un effetto complementare sulla liquidità.

Parimenti, nel caso di diminuzione delle rimanenze di merci detta diminuzione va aggiunta all'utile netto in quanto gli acquisti effettuati durante l'esercizio sono stati inferiori alla merce venduta nell'esercizio per

un ammontare pari alla differenza tra magazzino iniziale (superiore) e magazzino finale (inferiore). Aggiungendo all'utile netto la diminuzione di magazzino si riflette nel conto economico l'ammontare dei soli acquisti effettuati nell'esercizio. Se tali acquisti non sono stati interamente pagati si rende necessario rettificare l'ammontare ottenuto per determinare l'ammontare già pagato nell'esercizio stesso. Valgono a tale riguardo i commenti già indicati per l'aumento delle rimanenze.

— L'incremento (decremento) dei debiti verso fornitori va sommato (sottratto) all'utile netto in quanto rappresenta una parte di costi della produzione non ancora pagata (una parte di costi della produzione pagata in più rispetto ai costi di competenza). In altri termini, per esempio, nel caso di aumento dei debiti verso fornitori aggiungendo all'utile netto tale aumento si rettificano gli acquisti per riflettere solo quelli pagati nell'esercizio.

Le variazioni nei debiti e nei crediti per l'acquisizione o la vendita di attivo immobilizzato (ad esempio immobilizzazioni tecniche e partecipazioni) devono essere esposte nel rendiconto finanziario separatamente dalle variazioni connesse con la gestione reddituale. Nel caso in cui debiti a breve vengano assunti per l'acquisizione di attivo immobilizzato, per ragioni di intellegibilità si rende necessario esporre separatamente nel rendiconto finanziario i debiti pagabili entro l'anno da quelli pagabili oltre l'anno.

Per un'esemplificazione di tale forma di rendiconto finanziario si veda l'Allegato II.

*Rendiconto finanziario che
espone flussi di liquidità*⁵³

Tale rendiconto ha lo scopo di riassumere i flussi di liquidità avvenuti durante l'esercizio. L'obiettivo è, dunque, quello di rappresentare in modo organico e analitico tali flussi al fine di consentire la comprensione e la valutazione della situazione finanziaria dell'impresa (p.e. capacità di affrontare gli impegni finanziari a breve, capacità di autofinanziamento, effetti sulla posizione finanziaria degli investimenti effettuati, ecc.).

Per raggiungere tali finalità il rendiconto che espone flussi di liquidità classifica tali flussi in relazione alla tipologia o alla natura dell'operazione che li ha generati. Il documento è, in pratica, suddiviso in tre sezioni relative alle operazioni d'investimento, alle operazioni di finanziamento e a quelle di gestione reddituale.

Le operazioni d'investimento comprendono gli acquisti o le vendite di immobilizzazioni tecniche, finanziarie e immateriali. In via esemplificativa i flussi relativi alle predette operazioni che vanno esposti separatamente, sono i flussi negativi o positivi derivanti da:

— acquisti o vendite di fabbricati, impianti, attrezzature o altre immobilizzazioni tecniche;

— acquisti o vendite di beni immateriali, quali brevetti;

— acquisizioni o cessioni di partecipazioni in imprese controllate e collegate;

— acquisizioni o cessioni di altre partecipazioni;

— acquisizioni o cessioni di altri titoli, inclusi titoli di Stato e obbligazioni;

— erogazione di prestiti o rimborso degli stessi.

Le operazioni di finanziamento comprendono l'ottenimento o la restituzione di risorse finanziarie sottoforma di capitale di rischio o di debito. In via esemplificativa i flussi relativi alle operazioni di finanziamento sono i flussi positivi o negativi derivanti da:

— emissione di azioni o di quote rappresentative del capitale di rischio, pagamento dei dividendi o rimborso del capitale (anche sottoforma di acquisto di azioni proprie);

— emissione o rimborso di prestiti obbligazionari, accensione o restituzione di mutui;

— incremento o decremento di altri debiti, anche a breve o medio termine, aventi natura finanziaria.

Le operazioni di gestione reddituale sono quelle non ricomprese nelle due categorie precedenti pur essendo presentate nella prima sezione del corpo del documento. Esse riguardano la principale attività gestionale e pertanto sono costituite generalmente dalle operazioni relative alla produzione e distribuzione di beni e alla fornitura di servizi. In via esemplificativa i flussi generati o assorbiti dalle operazioni di gestione reddituale sono:

— incassi derivanti dalla vendita di prodotti o dalla prestazione di servizi;

— incassi di royalties, provvigioni, rimborsi assicurativi;

⁵³ Tale tipologia di rendiconto finanziario è nota all'estero come "cash flow statement". Si vedano: Documento n. 95 del Financial Accounting Standard Board; Exposure Draft n. 36 dell'International Accounting Standard Committee.

— pagamenti per l'acquisto di materia prima, semilavorati, merci e altri fattori produttivi;

— pagamenti ai dipendenti;

— pagamenti e rimborsi di imposte⁵⁴;

— altri flussi positivi o negativi derivanti da operazioni diverse da quelle di investimento o finanziamento.

*Interessi e dividendi*⁵⁵

Data la natura delle operazioni da cui scaturiscono, gli interessi ed i dividendi pagati possono essere considerati flussi derivanti da operazioni di finanziamento e gli interessi e i dividendi ricevuti possono essere considerati flussi derivanti da operazioni di investimento.

Alternativamente, tutti questi flussi possono essere considerati flussi derivanti dalla gestione reddituale, in quanto rientrano nella determinazione del reddito di esercizio.

In ogni caso ciascuno di tali flussi deve essere esposto separatamente nell'ambito della categoria scelta e tale classificazione deve essere mantenuta costante nel tempo. In altri termini non può essere esposto un unico ammontare per dividendi e interessi.

Determinazione dei flussi di liquidità derivanti dalla gestione reddituale

⁵⁴ Una più appropriata classificazione delle imposte comporterebbe di dedurre dai flussi di gestione reddituale quella parte di imposte specificamente identificabili e attribuibili alle attività di finanziamento e investimento.

⁵⁵ La classificazione di interessi e dividendi qui riportata si riferisce esclusivamente alle imprese alle quali il presente documento è destinato.

I flussi di liquidità derivanti dalla gestione reddituale si determinano con il metodo indiretto⁵⁶, cioè rettificando l'utile (perdita) netto di esercizio per tenere conto di:

— quelle operazioni che hanno determinato differimenti nelle variazioni di liquidità (p.e. aumenti di crediti, debiti, del magazzino, ecc.). Per effettuare tale processo di rettifica si usa la stessa tecnica indicata per il rendiconto finanziario che espone le variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria in termini di liquidità;

— quelle operazioni i cui effetti devono essere ricompresi tra i flussi connessi ad operazioni d'investimento o finanziamento (p.e. plusvalenze o minusvalenze su cespiti ceduti).

Le operazioni di investimento o di finanziamento che non danno luogo a movimenti finanziari devono essere riportate in forma tabellare in calce al rendiconto finanziario.

CONCLUSIONI

Le variazioni nella consistenza delle poste dell'attivo e del passivo che devono essere indicate nella nota integrativa costituiscono la base per la redazione del rendiconto finanziario. Tali variazioni, ottenute dall'analisi di uno stato patrimoniale comparativo, non sono sufficienti a fornire un'informativa completa e approfondita sulla situazione

⁵⁶ I flussi di liquidità derivanti dalla gestione reddituale si possono altresì ottenere con il metodo diretto, cioè confrontando i flussi positivi e negativi lordi derivanti dalle attività di gestione reddituale. L'applicazione di tale metodo è più complessa dell'applicazione di quello indiretto in quanto richiede di disporre in contabilità degli incassi e dei pagamenti relativi alle singole classi di attività (reddituale, di investimento o di finanziamento) da esporre nel rendiconto finanziario.

finanziaria e patrimoniale, cioè sulle variazioni avvenute nelle risorse finanziarie e sui fattori che le hanno determinate.

È necessario pertanto che, sempre nella nota integrativa, tali variazioni “grezze” siano presentate nel rendiconto finanziario, che è un modo organico e strutturato di

esposizione di tali informazioni. Nel rendiconto finanziario i dati derivanti da due stati patrimoniali consecutivi e dal conto economico sono elaborati e presentati, secondo corretti principi contabili, in modo tale da comprendere la reale dinamica finanziaria dell'esercizio.

ALLEGATO I

Foglio 1

SOCIETÀ ABC

ESEMPLIFICAZIONE DETERMINAZIONE DELLE VARIAZIONI

NELLA CONSISTENZA DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ

	(Milioni di Lire)		
	19X2	19X1	Incrementi (Decrementi)
ATTIVITÀ			
Cassa e banche	250	100	150
Crediti verso clienti	500	400	100
Rimanenze	700	600	100
Risconti attivi	10	20	(10)
Attività correnti (A)	1.460	1.120	340
Immobilizzazioni	1.650	1.000	650
tecniche			
Meno - Fondi	400	300	100
ammortamento			
	1.250	700	550
	2.170	1.820	890
PASSIVITÀ			
Conti bancari passivi	350	150	200
Fornitori per forniture	400	285	115
d'esercizio			
Fornitori per	300	50	250
immobilizzazioni			
tecniche			
Ratei passivi	50	25	25
Fondo imposte	50	40	10
Quota corrente mutui	50	50	
passivi			

Passività correnti (B)	1.200	600	600
Mutui passivi	450	350	100
Fondo trattamento fine rapporto	60	50	10
Patrimonio netto:			
sociale	850	700	150
netto d'esercizio	100	80	20
circolante netto (A) - (B)	50	40	10
	2.710	1.820	890
	260	520	(260)

ALLEGATO I

Foglio 2

SOCIETÀ ABC

DATI ESSENZIALI DEL CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 19X2 (Milioni di Lire)

<i>Valore della produzione</i>		1.510
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.450	
Incremento rimanenze prodotti finiti (*)	50	
Altri ricavi e proventi (proventi da cessione di macchinari)	10	
<i>Costi della produzione</i>		(1.360)
Materie prime	450	
Servizi	350	
Personale:		
e stipendi	450	
trattamento fine rapporto	30	
Ammortamenti	130	
Incremento rimanenze materie prime	(50)	
<i>Differenza tra valore e costi produzione</i>		150

Oneri finanziari	(50)
Risultato prima imposte	100
Imposte afferenti l'esercizio	(50)
<i>Utile dell'esercizio</i>	50

(*) Si è supposto che l'incremento del magazzino (di 100) sia determinato per 50 da aumento di prodotti finiti e per 50 da aumento di materie prime.

ALLEGATO I

Foglio 3

SOCIETÀ ABC

ANALISI DI ALCUNI CONTI

(Milioni di Lire)

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	
al 31 dicembre 19X1	1.000
	710
	(60)
al 31 dicembre 19X2	1.650
FONDI AMMORTAMENTO	
al 31 dicembre 19X1	300
ammortamento esercizio 19X2	130
ammortamento relativo a cespiti alienati	(30)
al 31 dicembre 19X2	400
FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	
al 31 dicembre 19X1	50
dell'esercizio	30
	20)
al 31 dicembre 19X2	60
MUTUI PASSIVI:	
al 31 dicembre 19X1	350
mutui assunti	150
da rimborsarsi entro un anno riclassificata tra le	(50)
passività a	
al 31 dicembre 19X2	450
UTILE DELL'ESERCIZIO 19X1:	
al 31 dicembre 19X1	40
dividendi	(20)
a riserve	(20)

al 31 dicembre 19X2	
RISERVE:	
al 31 dicembre 19X1	80
utile 19X2 assegnata a riserva	20
al 31 dicembre 19X2	>100

ALLEGATO I

Foglio 4

SOCIETÀ ABC

RENDICONTO FINANZIARIO IN TERMINI DI VARIAZIONI DI CAPITALE
CIRCOLANTE NETTO PER L'ESERCIZIO CHIUSO

AL 31 DICEMBRE 19X2

FONTI DI FINANZIAMENTO:	
netto di esercizio	50
in più (meno) relative alle voci che non hanno	
determinimovimento di capitale circolante netto:	
ammortamento	130
indennità fine rapporto	30
circolante netto generato dalla gestione	210
reddituale	
nuovi mutui	150
capitale	150
netto contabile cespiti venduti	30
	540
IMPIEGHI	
immobilizzazioni tecniche	710
quote correnti dei mutui ai debiti a breve	50
indennità fine rapporto	20
dividendi	20
	800
DIMINUZIONE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	260
Determinato da:	
	AUMENTO (DIMINUZIONE)
à a breve:	
e banche	150
verso clienti	100
	100

attivi	(10)
	340
à a breve:	
bancari passivi	200
(forniture d'esercizio e immobilizzazioni)	365
passivi	25
imposte	10
corrente mutui passivi	
	600
Diminuzione	260

ALLEGATO II

SOCIETÀ ABC

RENDICONTO FINANZIARIO CHE ESPONE LE VARIAZIONI

NELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

IN TERMINI DI LIQUIDITÀ PER L'ESERCIZIO

CHIUSO AL 31 DICEMBRE 19X2

Tenendo come base i dati dell'Allegato I, Fogli 1, 2, 3 si propone un'esemplificazione di rendiconto finanziario che espone le variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria in termini di liquidità.

Fonti di finanziamento:	
à generata dalla gestione reddituale	
dell'esercizio:	
netto d'esercizio	50
in più (meno) relative a voci che non hanno	
avuto effetto liquidità:	
dell'esercizio	130
crediti verso clienti	(100)
rimanenze	(100)
risconti attivi	10
fornitori	115
ratei passivi	25
fondo imposte	10
à di anzianità dell'esercizio:	
	30
	(20)
dei conti bancari passivi	200

à generata dalla gestione reddituale	350
debiti verso fornitori, pagabili entro dodici mesi,	250
per	
nuovi mutui	150
capitale	150
netto contabile cespiti venduti	30
	930
Impieghi di liquidità:	
cespiti patrimoniali	710
mutui	50
dividendi	20
	780
Aumento di liquidità	150
Liquidità all'inizio dell'esercizio	100
Liquidità alla fine dell'esercizio	250

ALLEGATO III

ESEMPLIFICAZIONE DI RENDICONTO FINANZIARIO

DI FLUSSI DI DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Tenendo a fondamento i dati dell'allegato I, foglio 1, 2 e 3, relativi alla situazione patrimoniale iniziale e finale, al conto economico e alle informazioni specifiche su alcuni conti, si propone un'esemplificazione di rendiconto finanziario di flussi di liquidità.

Operazioni di gestione reddituale di esercizio	50
	130
fondo trattamento di fine rapporto	30
	(10)
à pagate	(20)
crediti verso clienti	(100)
rimanenze	(100)
risconti attivi	10
fornitori	115
ratei passivi	25
fondo imposte	10
	140
Attività d'investimento	
di cespiti	(710)
aumentati nei confronti di fornitori di impianti	250
di cespiti (Prezzo realizzo)	40

	(420)
Attività di finanziamento	
debiti a breve vs banche	200
mutui	150
mutui	(50)
pagati	(20)
di capitale	150
	430
di cassa complessivo	150
e banche iniziali	100
e banche finali	250

COMMISSIONE CONGIUNTA PER LA STATUZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI CHE HA
FORMULATO IL DOCUMENTO

* Mario C. ZAPPALÀ - Presidente

** Alfonso TRIVOLI - Vicepresidente

* Carlo ANDREIS	* Paolo MARTINOTTI
* Antonio BANDETTINI	** Giambattista NEGRETTI
** Sebastiano BAUDO	* Angelomaria PALMA
* Federico CALISSANO	** Ugo PAMBIANCHI
* Gianfranco CAPODAGLIO	* Graziano PESSINA
* Angelo CASÒ	* Franco PONTANI
* Mauro CONZATTI	* Giuseppe PROVENZANO
* Santi CUTUGNO	* Roberto ROBOTTI
* Dino FUMAGALLI	* Riccardo SCHIOPPO
* Margherita GARDI	* Maurizio SORDINI
* Alberto GIUSSANI	** Vincenzo TRUPPA
** Fabrizio IANNONI SEBASTIANINI	* Giuseppe VERA
** Elio KUNZ	* Flavio ZAPPETTINI
** Fausto MAGNI	* Gianpaolo ZENI

Delegati del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti:
Mario PERRONE

Lionello CARRUCCI
Giovanni NIDASIO

Delegato del Consiglio Nazionale dei Ragionieri:
Alfredo

MENTASTI

Collaboratori esterni:

Alberto SEMPRINI

Roberto BRACCHETTI
Massimiliano NOVA

Consulente legale:

Prof. Giovanni E. COLOMBO⁵⁷

Questo Documento è stato approvato all'unanimità dai Componenti la Commissione per la Statuizione dei Principi Contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri.

Il Documento è stato ratificato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti nel dicembre 1993 e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri nel gennaio 1994.

Dal contenuto di questo documento emerge che non si rende più necessario predisporre i prospetti di riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico previsti dal Documento Principi Contabili n° 2 - Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili e industriali del gennaio 1977. Tuttavia tali prospetti di riclassificazione potranno essere utilizzati dalle imprese in tutti i casi in cui esse ne intravedano l'utilità.

Vi sono, però, informazioni richieste anche da altri articoli (si veda sezione relativa alla nota integrativa in questo documento).

Si ricorda che l'art. 2429 del Codice Civile stabilisce che i sindaci devono redigere una relazione sul bilancio d'esercizio con le proposte in ordine alla sua approvazione (regola che deve essere rispettata anche dalle società a responsabilità limitata nella fattispecie previste dall'art. 2488 Cod. Civ.). Si ricorda infine che per le società con azioni quotate in Borsa: a) gli amministratori devono predisporre, alla fine del primo semestre, una relazione sull'andamento della gestione redatta secondo i criteri e gli obblighi di pubblicità stabiliti dalla Consob (art. 2428, 3° comma Cod. Civ.); b) una società di revisione deve redigere la relazione di certificazione al bilancio di esercizio (art. 1, 1° comma, d.p.r. 136/75).

L'art. 2217 del Codice Civile riporta ancora la vecchia terminologia di "bilancio" per lo stato patrimoniale e di "conto dei profitti e delle perdite" per il conto economico.

A differenza della normativa previgente in cui era fissato solo un contenuto minimo obbligatorio.

Il significato di "obbligatorio" non deve essere inteso in modo eccessivamente rigido. La struttura complessiva dello schema ed il suo contenuto sono obbligatori, non le appostazioni formali inserite dal legislatore solo per facilitare i richiami all'interno del testo legislativo. Si ritiene, quindi, che non sia obbligatoria l'indicazione delle lettere e dei numeri (sia romani che arabi) nello schema né l'indicazione di una voce se l'importo è uguale a zero salvo che esista una voce corrispondente dell'esercizio precedente (art. 4, par. 5, IV Direttiva CEE).

L'ultimo comma dell'art. 2424 Cod. Civ. richiede esplicitamente che siano fornite informazioni "sulle garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine".

In questa sede ci si riferisce solo all'esposizione dei dati. Il legislatore ha utilizzato il termine "rappresentazione" per riferirsi non solo all'esposizione,

ma anche alla valutazione. Limitatamente alla struttura dello stato patrimoniale l'esposizione è l'elemento rilevante.

Definiti nel Documento relativo a " Bilancio di esercizio - Finalità e postulati ".

Si fa riferimento al Documento relativo a " Bilancio di esercizio -Finalità e postulati " per quanto concerne i principi contabili generali ed ai documenti successivi a questo per quanto concerne i principi contabili applicati alle singole poste di bilancio.

Il nuovo decreto 127/91, attuazione della direttiva, parla di " attivo " e di " passivo ", concetti assimilabili a quelli di " attività " e " passività ".

Il ciclo operativo aziendale comprende tutte le fasi di provvista, trasformazione tecnico-economica e scambio sino al conseguimento monetario dei ricavi. Il ciclo operativo aziendale normale è pertanto rappresentato dal tempo medio che intercorre tra l'acquisto del materiale o dei servizi che entrano a far parte del processo produttivo e l'incasso di numerario derivante dalla vendita.

Un'esemplificazione di tale stato patrimoniale, per gli utilizzi che l'azienda intende effettuare per ragioni di opportunità, è riportato nel Documento Principi Contabili n° 2 - Composizione e schemi dei bilancio di esercizio di imprese mercantili e industriali del gennaio 1977.

Questa regola di esposizione è richiesta anche dalla normativa civilistica.

Le poste rettificative dell'attivo includono i fondi ammortamento e quei fondi svalutazione delle voci attive che si rende necessario iscrivere in bilancio affinché la posta netta rappresenti il valore determinato secondo corretti principi contabili.

Nel caso in cui l'impresa non avesse proceduto alla svalutazione diretta delle voci per riflettere il minore tra costo e mercato.

Come imposto anche dalla normativa civilistica (art. 2424, Cod. Civ.).

Come imposto anche dalla normativa civilistica (art. 2424, Cod. Civ.).

Come imposto anche dalla normativa civilistica (art. 2424, Cod. Civ.).

Come si deduce anche dalla normativa civilistica (art. 2424, 3° comma Cod. Civ.).

Come richiesto anche dalla normativa civilistica (art. 2423-ter, 2° comma Cod. Civ.).

Come già indicato per " consociata " si intende un'impresa che direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o per interposta persona, controlla o è controllata o si trova sotto unico controllo.

Si veda la sezione relativa alla nota integrativa in questo documento.

A differenza della normativa previgente in cui era fissato un contenuto minimo obbligatorio.

Per quanto concerne il significato di obbligatorio si veda la nota (6) relativa allo stato patrimoniale.

Le ultime voci, relative alle poste di natura tributaria, sono analizzate alla lettera d) di questa sezione.

Le voci 24 e 25 del conto economico sono state inserite dal nostro legislatore, ma non erano previste nella IV Direttiva originaria. La IV Direttiva

si limita a richiedere che le rettifiche di natura esclusivamente tributaria vengano esposte nella nota integrativa.

In questa sede ci si riferisce all'esposizione dei dati. Il legislatore ha utilizzato il termine " rappresentazione " per riferirsi non solo all'esposizione, ma anche alla valutazione. Limitatamente alla struttura del conto economico l'esposizione è l'elemento rilevante.

Definiti nel Documento relativo a " Bilancio d'esercizio - finalità e postulati ".

L'approfondimento e la trattazione specifica dei componenti straordinari sarà effettuata in un documento separato.

Sempreché non siano originate da aggiornamenti nelle stime di valore, effettuate in precedenti esercizi, dovute a mutate condizioni.

Gli errori possono derivare da sbagli nei calcoli, dall'errata applicazione di principi contabili ed in particolare di criteri di valutazione o da sviste o da errate misurazioni di fatti che già esistevano nella predisposizione dei bilanci di esercizi precedenti.

Ci si riferisce ad operazioni di ricambio fisiologico diverse dalle cessioni di rami di azienda o dall'attuazione di piani di ristrutturazione aziendale.

La problematica della valutazione ivi incluso il metodo di contabilizzazione delle partecipazioni secondo il criterio del patrimonio netto é affrontata in un documento separato.

Per il trattamento contabile delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate con imprese controllate, collegate, controllanti e altre consociate si fa riferimento ad un documento separato. Le rivalutazioni non rientrano nel concetto di plusvalenza realizzata. In ogni caso le rivalutazioni non possono essere accreditate a conto economico neanche per quelle talvolta ammesse dalla legge. Si considerano ristrutturazioni aziendali le operazioni di riassetto aziendale normalmente originate da condizioni di necessità connesse al superamento di situazioni di difficoltà economica che devono comportare un profondo cambiamento nella struttura produttiva (cambiamento nei prodotti o nei processi produttivi), commerciale ed amministrativa a seguito dell'attuazione di un piano di ristrutturazione come conseguenza del quale l'attivo aziendale residuo da tale piano viene inserito in un nuovo ciclo economico e contabile. Per quanto concerne le operazioni di ristrutturazione e la contabilizzazione dei suoi effetti si fa riferimento ad un documento separato.

Differentemente rispetto alla normativa previgente in cui il bilancio era formato dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, ed era corredato da un documento esterno, la relazione degli amministratori.

Questo evita la commistione di informazioni, contabili e gestionali, che vi era nella previgente relazione degli amministratori.

Vedasi nel documento relativo al " Bilancio di esercizio. Finalità e Postulati " il postulato sulla funzione informativa e completezza della nota integrativa al bilancio e delle informazioni necessarie.

L'argomento sarà trattato in un documento separato.

La nota integrativa era precedentemente definita dai principi contabili " Note esplicative "; si è ritenuto utile conformarsi alla dizione legislativa per non ingenerare equivoci terminologici.

Per ciò che riguarda i contenuti dei conti e delle operazioni con collegate e consociate che devono essere indicati nella relazione sulla gestione si rinvia alla sezione sullo stato patrimoniale di questo documento.

La composizione nella nota integrativa non sarà più necessaria nel caso di utilizzo della facoltà di suddivisione delle voci in sottoconti (art. 2423-ter, 2° comma, Cod. Civ.).

Si veda il Documento relativo a “ Bilancio d'esercizio. Finalità e postulati ”.

* N.d.A. — Trattandosi di un mero errore di stampa della *Gazzetta ufficiale* si riporta la corretta formulazione: Totale (15 + 16 - 17).

Si veda anche sezione sulla Nota integrativa in questo Documento, in cui si indica la necessità di fornire informazioni sulla situazione finanziaria nella Nota integrativa.

Il concetto di esercizio è inscindibilmente collegato a quello di periodo amministrativo e perciò in questo documento, a volte, è usato praticamente come sinonimo di periodo amministrativo.

Per il concetto di risorsa finanziaria si veda il paragrafo successivo.

Il comitato di presidenza dell'Organizzazione Internazionale delle Commissioni preposte alla sorveglianza delle Borse e delle società quotate I.O.S.C.O. (International Organization of Securities Commissions) ha raccomandato alle Commissioni membre di accettare lo schema di rendiconto finanziario previsto dallo IAS 7, edizione riveduta nel 1992, come l'alternativa agli schemi di rendiconto finanziario previsti dai principi contabili dei paesi delle Commissioni.

Per le stesse ragioni non vengono considerati altri concetti di risorse finanziarie esistenti da un punto di vista teorico.

I principi contabili internazionali e alcuni principi esteri considerano anche come concetto di risorsa finanziaria il “ cash equivalents ”, che è comprensivo, oltre alle attività del punto 1, anche delle attività finanziarie a breve termine altamente liquide. Tale configurazione non viene sviluppata per la sua similarità con quella di cui al punto 1. Va tuttavia rilevato che l'utilizzo di risorse finanziarie diverse da quella di cui al punto 1 rende necessario mettere in evidenza:

- a) le voci componenti tali risorse;
- b) le variazioni subite dalle stesse durante l'esercizio

Il rendiconto finanziario per le imprese che svolgono attività diversa da quella industriale, mercantile e di servizi e la scelta del concetto di fondi per esse più appropriato verranno trattati in altro documento.

Tale prima forma, a sua volta, ha due differenti impostazioni. Per tale ragione la trattazione è posticipata rispetto alla seconda forma.

Il flusso di capitale circolante prodotto dalla gestione potrebbe determinarsi anche detraendo dall'ammontare dei ricavi dell'esercizio i costi operativi e le spese che hanno richiesto esborso di capitale circolante netto.

Tale tipologia di rendiconto finanziario è nota all'estero come “ cash flow statement ”. Si vedano: Documento n. 95 del Financial Accounting Standard Board; Exposure Draft n. 36 dell'International Accounting Standard Committee.

I flussi di liquidità derivanti dalla gestione reddituale si possono altresì ottenere con il metodo diretto, cioè confrontando i flussi positivi e negativi lordi derivanti dalle attività di gestione reddituale. L'applicazione di tale metodo è più complessa dell'applicazione di quello indiretto in quanto richiede di disporre in contabilità degli incassi e dei pagamenti relativi alle singole classi di attività (reddituale, di investimento o di finanziamento) da esporre nel rendiconto finanziario.

Una più appropriata classificazione delle imposte comporterebbe di dedurre dai flussi di gestione reddituale quella parte di imposte specificamente identificabili e attribuibili alle attività di finanziamento e investimento.

La classificazione di interessi e dividendi qui riportata si riferisce esclusivamente alle imprese alle quali il presente documento è destinato.

* Iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti

** Iscritti agli Albi dei Ragionieri